



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2018/343 del Consiglio, del 5 marzo 2018, relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile** ..... 1

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2018/344 della Commissione, del 14 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri relativi alle metodologie per la valutazione della differenza di trattamento nell'ambito di una risoluzione<sup>(1)</sup>** ..... 3
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2018/345 della Commissione, del 14 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia per valutare il valore delle attività e delle passività di enti o entità<sup>(1)</sup>** ..... 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/346 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus buchneri* NRRL B-50733 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali<sup>(1)</sup>** ..... 18
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 della Commissione, del 5 marzo 2018, che concerne l'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a suinetti e scrofe e modifica i regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE) n. 2036/2005 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS)<sup>(1)</sup>** ..... 21
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/348 della Commissione, dell'8 marzo 2018, relativo a una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 riguardante le biciclette ed altri velocipedi prodotti in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti originarie della Malaysia** ..... 24

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/349 della Commissione, dell'8 marzo 2018, recante duecentottantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ..... 28**

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che modifica la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati ..... 30**

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/351 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che respinge gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina ..... 46**

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

### DECISIONE (UE) 2018/343 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2018

#### relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2005/781/CE <sup>(1)</sup>, il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile <sup>(2)</sup> («accordo»).
- (2) In conformità dell'articolo XII dell'accordo, l'accordo entra in vigore alla data in cui entrambe le parti si siano reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo è inizialmente valido per un periodo iniziale di cinque anni e può essere rinnovato consensualmente tra le parti previa valutazione nel corso del penultimo anno di ciascun nuovo periodo di rinnovo.
- (3) Con decisione 2012/646/UE <sup>(3)</sup> il Consiglio ha approvato il rinnovo dell'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni.
- (4) Con uno scambio di lettere, datate 14 novembre 2016 e 5 gennaio 2017, le parti hanno confermato il loro interesse a rinnovare l'accordo per altri cinque anni.
- (5) È opportuno approvare, a nome dell'Unione, il rinnovo dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile per un periodo supplementare di cinque anni è approvato a nome dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Decisione 2005/781/CE del Consiglio, del 6 giugno 2005, relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile (GU L 295 dell'11.11.2005, pag. 37).

<sup>(2)</sup> GU L 295 dell'11.11.2005, pag. 38.

<sup>(3)</sup> Decisione 2012/646/UE del Consiglio, del 10 ottobre 2012, relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile (GU L 287 del 18.10.2012, pag. 4).

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a notificare al governo della Repubblica federativa del Brasile, a nome dell'Unione, che l'Unione ha completato le procedure interne necessarie per il rinnovo dell'accordo, conformemente all'articolo XII, paragrafo 2, dell'accordo.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

N. DIMOV

---

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/344 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2017

**che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri relativi alle metodologie per la valutazione della differenza di trattamento nell'ambito di una risoluzione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 74, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno dotarsi di norme che stabiliscono una metodologia per effettuare valutazioni intese a determinare se vi è una differenza tra il trattamento effettivo degli azionisti e dei creditori interessati dall'azione o dalle azioni di risoluzione e l'importo che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE (di seguito «l'entità») fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza alla data di adozione della decisione di risoluzione dell'entità a norma dell'articolo 82 della direttiva 2014/59/UE.
- (2) Eventuali differenze di trattamento che comportino, per determinati azionisti e creditori, perdite più ingenti nell'ambito della risoluzione dovrebbero conferire loro il diritto a un indennizzo a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, conformemente all'articolo 101, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/59/UE.
- (3) La valutazione ex post è effettuata dalla persona indipendente prescritta che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 38 del regolamento delegato 2016/1075 della Commissione <sup>(2)</sup> (di seguito «il perito»), non appena possibile dopo l'avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione, anche se il completamento della stessa potrebbe richiedere un certo tempo. Tale valutazione dovrebbe basarsi sulle informazioni disponibili alla data di adozione della decisione di risoluzione dell'entità, al fine di riflettere in modo adeguato le circostanze specifiche, come condizioni di mercato difficili, esistenti alla data della decisione di risoluzione. Le informazioni ottenute dopo la data della decisione di risoluzione dovrebbero essere utilizzate soltanto se avessero potuto ragionevolmente essere note a tale data.
- (4) Al fine di garantire una valutazione esaustiva e affidabile, il perito dovrebbe avere accesso ad adeguata documentazione giuridica, in particolare a un elenco di tutti i crediti e i crediti contingenti nei confronti dell'entità, classificati secondo il loro ordine di priorità con procedura ordinaria di insolvenza. Il perito dovrebbe poter concludere accordi per ottenere consulenze o competenze specialistiche in funzione delle circostanze.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).

- (5) Al fine di determinare il trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l'entità fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza, il perito dovrebbe stabilire l'importo e la tempistica attesi dei flussi di cassa netti che ciascun azionista e creditore avrebbero ricevuto dalla procedura di insolvenza senza presupporre alcun aiuto di Stato, attualizzati al tasso o ai tassi di attualizzazione pertinente/i. Nel determinare tale stima, ove disponibili e pertinenti, il perito potrebbe anche fare riferimento a informazioni relative a recenti esperienze passate di insolvenza di enti creditizi analoghi.
- (6) Il trattamento effettivamente ricevuto da azionisti e creditori nell'ambito della risoluzione dovrebbe essere determinato in considerazione del fatto che tali azionisti e creditori abbiano o meno ricevuto rispettivamente un indennizzo sotto forma di capitale, di titoli di debito o di contante a seguito dell'adozione dell'azione di risoluzione.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (8) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Disposizioni generali**

1. Ai fini della determinazione del trattamento di azionisti e creditori in una procedura ordinaria di insolvenza, la valutazione è basata esclusivamente sulle informazioni relative a fatti e circostanze che esistevano e avrebbero potuto ragionevolmente essere note alla data della decisione di risoluzione e che, se fossero state note al perito, avrebbero inciso sulla valutazione delle attività e delle passività dell'entità a tale data.

Ai fini del presente regolamento, per «data della decisione di risoluzione» si intende la data di adozione della decisione di risoluzione dell'entità, a norma dell'articolo 82 della direttiva 2014/59/UE.

2. Al fine di determinare l'effettivo trattamento di azionisti e creditori nell'ambito della risoluzione, il perito si basa sulle informazioni disponibili relative a fatti e circostanze esistenti alla data del trattamento effettivo o alle date in cui azionisti e creditori ricevono l'indennizzo («data o date del trattamento effettivo»).

3. La data di riferimento per la valutazione è la data della decisione di risoluzione, che può essere diversa dalla data del trattamento effettivo. Se il perito ritiene trascurabile l'impatto di qualsiasi attualizzazione dei proventi, i proventi non attualizzati alla data dell'azione di risoluzione possono essere direttamente raffrontati con l'importo attualizzato degli ipotetici proventi che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l'entità fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza alla data della decisione di risoluzione.

#### *Articolo 2*

### **Inventario delle attività e dei crediti**

1. Il perito redige un inventario di tutte le attività identificabili e contingenti di proprietà dell'entità. Tale inventario comprende attività per le quali è dimostrata o può essere ragionevolmente attesa l'esistenza di flussi di cassa ad esse associati.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. È messo a disposizione del perito un elenco di tutti i crediti e i crediti contingenti nei confronti dell'entità. Tale elenco classifica tutti i crediti e i crediti contingenti in base al loro ordine di priorità con procedura ordinaria di insolvenza. Il perito è autorizzato a stipulare accordi per consulenze o competenze specialistiche con riguardo alla coerenza del rango dei crediti con la disciplina fallimentare applicabile.
3. Il perito individua separatamente le attività vincolate e i crediti garantiti da tali attività.

### Articolo 3

#### **Elementi della valutazione**

Al fine di determinare se sussiste una differenza di trattamento ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, il perito valuta:

- a) il trattamento o la pertinente garanzia di deposito che gli azionisti e i creditori nei confronti dei quali sono state effettuate azioni di risoluzione avrebbero ricevuto se l'entità fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza alla data della decisione di risoluzione, senza tener conto di un eventuale sostegno finanziario pubblico straordinario;
- b) il valore dei crediti ristrutturati in seguito all'applicazione dello strumento del bail-in o di altri poteri e strumenti di risoluzione, o degli altri proventi ricevuti da azionisti e creditori alla data o alle date di trattamento effettivo, attualizzato alla data della decisione di risoluzione se ritenuto necessario per consentire un raffronto equo con il trattamento di cui alla lettera a);
- c) se l'esito del trattamento di cui alla lettera a) supera in valore l'esito di cui alla lettera b) per ciascun creditore in base all'ordine di priorità stabilito nella procedura ordinaria di insolvenza, individuato conformemente all'articolo 2.

### Articolo 4

#### **Determinazione del trattamento di azionisti e creditori con procedura ordinaria di insolvenza**

1. La metodologia per effettuare la valutazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), si limita a determinare il valore attualizzato dei flussi di cassa attesi con procedura ordinaria di insolvenza.
2. I flussi di cassa attesi sono attualizzati al tasso o ai tassi che riflettono, se del caso, le tempistiche associate ai flussi di cassa attesi, le circostanze prevalenti alla data della decisione di risoluzione, i tassi di interesse privi di rischio, i premi di rischio per strumenti finanziari analoghi emessi da entità analoghe, le condizioni di mercato o i tassi di attualizzazione applicati dai potenziali acquirenti e le altre caratteristiche dell'elemento o degli elementi da valutare («tasso di attualizzazione pertinente»). Non è applicato il tasso di attualizzazione pertinente se nella disciplina fallimentare applicabile o nelle relative prassi sono specificati particolari tassi, ove pertinenti ai fini della valutazione.
3. Nella determinazione dell'importo attualizzato dei flussi di cassa attesi con procedura ordinaria di insolvenza il perito tiene conto dei seguenti elementi:
  - a) la disciplina fallimentare applicabile e le relative prassi vigenti nell'ordinamento interessato che possono incidere su fattori quali il periodo di cessione atteso o i tassi di recupero attesi;
  - b) i costi ragionevolmente prevedibili relativi all'amministrazione, all'operazione, al mantenimento, alla cessione e altri costi che un amministratore o curatore fallimentare avrebbe dovuto sostenere, come pure i costi di finanziamento;
  - c) le informazioni su recenti casi di insolvenza di entità analoghe, ove disponibili e pertinenti.
4. Per le attività negoziate su un mercato attivo, il perito utilizza il prezzo osservato, tranne nei casi in cui circostanze specifiche ostacolano la commerciabilità delle attività dell'entità, come la concentrazione, la saturazione e la profondità del mercato.

5. Per le attività che non sono negoziate in un mercato attivo, il perito tiene conto di una serie di fattori al momento di determinare l'importo e la tempistica dei flussi di cassa attesi, tra cui:
- a) i prezzi osservati nei mercati attivi in cui sono negoziate attività analoghe;
  - b) i prezzi osservati nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza o in operazioni connesse a situazioni di difficoltà di altro tipo che interessano attività aventi natura e condizioni analoghe;
  - c) i prezzi osservati in operazioni che comportano la vendita dell'attività d'impresa o la cessione a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività in un contesto di risoluzione relativo a entità analoghe;
  - d) la probabilità che un'attività generi afflussi finanziari netti con procedura ordinaria di insolvenza;
  - e) le condizioni di mercato attese in un determinato periodo di cessione, in particolare la profondità del mercato e la capacità dello stesso di scambiare il pertinente volume di attività nell'arco di tale periodo; e
  - f) la durata di un dato periodo di cessione, che riflette le implicazioni della disciplina fallimentare applicabile, compresa la durata prevista della procedura di liquidazione o le caratteristiche delle pertinenti attività.
6. Il perito valuta se la situazione finanziaria dell'entità avrebbe influito sui flussi di cassa attesi, anche limitando la capacità dell'amministratore di negoziare le condizioni con i potenziali acquirenti.
7. Ove possibile e fatte salve le disposizioni applicabili del pertinente regime di insolvenza, i flussi di cassa riflettono i diritti legali dei creditori previsti dal contratto, dallo statuto o di altra natura o le prassi ordinarie di insolvenza.
8. Gli ipotetici proventi risultanti dalla valutazione sono ripartiti tra gli azionisti e i creditori secondo il loro ordine di priorità a norma della disciplina fallimentare applicabile, come disposto all'articolo 3.
9. Al fine di determinare l'eventuale importo non garantito di crediti in derivati in caso di insolvenza, il perito applica le metodologie di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione <sup>(1)</sup>, limitatamente a quanto compatibile con la disciplina fallimentare e le relative prassi.

#### Articolo 5

#### **Determinazione del trattamento effettivo di azionisti e creditori in caso di risoluzione**

1. Il perito individua tutti i crediti in essere dopo la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale e l'applicazione di eventuali azioni di risoluzione, e assegna tali crediti alle persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori dell'entità alla data della decisione di risoluzione. Ad eccezione dei casi in cui le persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori dell'entità alla data della decisione di risoluzione ricevono un indennizzo in contanti a seguito della risoluzione, il perito determina il loro trattamento effettivo conformemente ai paragrafi da 2 a 4.
2. Se le persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori dell'entità alla data della decisione di risoluzione ricevono un indennizzo sotto forma di capitale a seguito della risoluzione, il perito determina il loro trattamento effettivo fornendo una stima del valore totale delle azioni cedute o emesse come corrispettivo a favore dei detentori di strumenti di capitale convertiti o dei creditori soggetti a bail-in. Tale stima può essere basata sul prezzo di mercato valutato ricavato applicando metodologie di valutazione generalmente accettate.
3. Se le persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori dell'entità alla data della decisione di risoluzione ricevono un indennizzo sotto forma di titoli di debito a seguito della risoluzione, il perito stabilisce il trattamento effettivo tenendo conto di fattori quali le variazioni dei flussi di cassa contrattuali risultanti dalla svalutazione o conversione, o dell'applicazione di altre azioni di risoluzione, nonché del tasso di attualizzazione pertinente.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 7).

4. Per qualsiasi credito in essere, il perito può tener conto, ove disponibili e unitamente ai fattori di cui ai paragrafi 2 e 3, dei prezzi osservati sui mercati attivi per strumenti identici o analoghi emessi dall'entità soggetta a risoluzione o da altre entità analoghe.

#### *Articolo 6*

##### **Relazione di valutazione**

Il perito redige una relazione di valutazione per l'autorità di risoluzione che comprende almeno i seguenti elementi:

- a) una sintesi della valutazione, che comprende una presentazione degli intervalli di valutazione e delle fonti di incertezza della valutazione;
- b) una spiegazione delle principali metodologie e ipotesi adottate e della sensibilità della valutazione a tali scelte;
- c) ove fattibile, una spiegazione del modo in cui tale valutazione differisce da altre valutazioni pertinenti, comprese le valutazioni della risoluzione effettuate a norma del regolamento delegato (UE) 2018/345 o altre valutazioni contabili o regolamentari.

#### *Articolo 7*

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/345 DELLA COMMISSIONE****del 14 novembre 2017****che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia per valutare il valore delle attività e delle passività di enti o entità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) In uno scenario di risoluzione è importante distinguere tra una prima valutazione intesa a valutare se sussistano le condizioni per la svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale o le condizioni per la risoluzione, da un lato, e una valutazione successiva su cui si fonda la decisione di applicare uno o più strumenti di risoluzione, dall'altro. Per quanto riguarda la valutazione iniziale, è opportuno garantire che, nel determinare se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale, sia effettuata una valutazione equa e realistica delle attività e passività dell'entità. Ai fini della successiva valutazione intesa a orientare la decisione sulle azioni di risoluzione, è importante garantire che la valutazione delle attività e passività dell'entità, che determina la scelta dell'azione di risoluzione e la portata di ogni eventuale svalutazione o conversione degli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica, si basi su ipotesi eque, prudenti e realistiche.
- (2) Per garantire che tale valutazione sia equa, prudente e realistica, è importante che essa stimi l'impatto degli eventi prima di qualsiasi azione di risoluzione o prima dell'esercizio del potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica, nonché l'impatto delle diverse azioni che possono essere attuate dall'autorità di risoluzione.
- (3) Il perito dovrebbe avere accesso a tutte le fonti di informazioni e competenze pertinenti, quali ad esempio la documentazione, i sistemi e i modelli interni dell'ente. La capacità dei sistemi e delle capacità interne di sostenere le valutazioni della risoluzione dovrebbe essere valutata dall'autorità di risoluzione nell'ambito della valutazione delle possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 15 della direttiva 2014/59/UE. Il perito dovrebbe anche poter concludere accordi per consulenze o competenze specialistiche. La disponibilità di consulenze o competenze specialistiche potrebbe essere fondamentale, ad esempio, per elaborare una stima delle differenze di trattamento a norma dell'articolo 36, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE. L'autorità di risoluzione dovrebbe pertanto accertarsi che il perito abbia accesso a un elenco di tutti i crediti, ivi compresi i crediti contingenti, nei confronti dell'entità, classificati in base ai rispettivi diritti e ordine di priorità con procedura ordinaria di insolvenza, ovvero ad esperti con adeguate competenze giuridiche per l'elaborazione di tale elenco.
- (4) Spetta o all'autorità competente o all'autorità di risoluzione stabilire se l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. Al fine di stabilire se un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione la valutazione disciplinata al capo II del presente regolamento, laddove sia già disponibile, e dovrebbe tener conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, intesi a promuovere la convergenza delle prassi per stabilire se ricorre tale condizione di risoluzione.
- (5) Le valutazioni finalizzate a orientare la decisione o dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione circa il fatto che ricorrano le condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale dovrebbero essere coerenti con il quadro di regolamentazione contabile e prudenziale applicabile. Il perito, tuttavia, dovrebbe potersi discostare dalle ipotesi formulate dalla dirigenza dell'entità che sottendono alla

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

redazione del bilancio sempreché tale discostamento sia coerente con il quadro di regolamentazione contabile e prudenziale applicabile. Quando si discosta da tali ipotesi, la valutazione dovrebbe essere sostenuta dai migliori dati disponibili ed essere coerente con gli orientamenti di vigilanza esistenti o altre fonti di interpretazione dei principi contabili generalmente riconosciute, in modo da garantire una rappresentazione equa e realistica della situazione finanziaria dell'entità.

- (6) È opportuno prevedere norme che garantiscano che le valutazioni finalizzate a orientare la scelta e la natura delle azioni di risoluzione o la portata della svalutazione e della conversione degli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica siano eque, prudenti e realistiche, in modo da assicurare che tutte le perdite siano pienamente rilevate al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione o dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale. La scelta del criterio di valutazione più appropriato (il valore di possesso o il valore di cessione) dovrebbe essere effettuata per le specifiche azioni di risoluzione prese in considerazione dall'autorità di risoluzione.
- (7) È opportuno che le valutazioni finalizzate a orientare la scelta e la natura delle azioni di risoluzione o la portata della svalutazione e della conversione degli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica valutino il valore economico e non il valore contabile. Tali valutazioni dovrebbero prendere in considerazione il valore attuale dei flussi di cassa che l'entità può ragionevolmente attendersi, anche se ciò implica un discostamento dai quadri di valutazione contabile o prudenziale.
- (8) Le valutazioni finalizzate a orientare la scelta e la natura delle azioni di risoluzione dovrebbero tener conto del fatto che continuare a detenere attività potrebbe generare flussi di cassa, pur considerando gli eventuali effetti della risoluzione sui flussi di cassa futuri e ipotesi eque, prudenti e realistiche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. Inoltre, per determinare il valore di capitale economico delle azioni dopo la conversione, il perito dovrebbe poter tener conto di ragionevoli aspettative circa il valore di avviamento (*franchise value*).
- (9) In alternativa, se l'entità non è più in grado di detenere le attività o la cessione delle stesse è ritenuta necessaria o opportuna per raggiungere gli obiettivi di risoluzione, la valutazione dovrebbe tener conto del fatto che tali flussi di cassa potrebbero derivare dalla cessione di attività, passività o linee di business, valutate nell'arco di un periodo di cessione definito.
- (10) Il valore di cessione dovrebbe, di norma, essere inteso come valore equivalente al prezzo di mercato osservabile che si potrebbe ottenere sul mercato per una particolare attività o gruppo di attività e può tener conto di uno sconto adeguato in considerazione dell'ammontare di attività oggetto della cessione. Tuttavia, tenendo conto delle azioni da intraprendere nell'ambito del programma di risoluzione, ove opportuno il perito dovrebbe avere la possibilità di definire il valore di cessione applicando una riduzione al prezzo di mercato osservabile in virtù di un eventuale sconto per vendita accelerata. Se le attività non hanno un mercato liquido, il valore di cessione dovrebbe essere determinato facendo riferimento ai prezzi osservabili sui mercati nei quali sono negoziate attività analoghe o a calcoli modellizzati utilizzando parametri di mercato osservabili, tenendo opportunamente conto degli sconti per illiquidità. Se è prevista la vendita dell'attività d'impresa o l'utilizzo dello strumento dell'ente-ponte, si può tener conto di ragionevoli aspettative circa il valore di avviamento (*franchise value*) ai fini della determinazione del valore di cessione.
- (11) Al fine di garantire la coerenza tra il calcolo, prescritto dall'articolo 36, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE, della stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l'ente o l'entità fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, e la valutazione a seguito della risoluzione a norma dell'articolo 74 della medesima direttiva, è importante che il perito utilizzi i criteri stabiliti per detta valutazione ove opportuno.
- (12) La valutazione provvisoria a norma dell'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE su cui si fonda la decisione relativa all'adozione dell'azione di risoluzione appropriata dovrebbe includere una riserva intesa a calcolare per approssimazione l'importo delle perdite aggiuntive. Tale riserva dovrebbe essere basata su una valutazione equa, prudente e realistica di tali perdite aggiuntive. Le decisioni e le ipotesi a sostegno del calcolo della riserva dovrebbero essere opportunamente spiegate e giustificate nella relazione di valutazione.
- (13) Per la valutazione di cui all'articolo 36, paragrafo 15, lettere a) e c), della direttiva 2014/59/UE, il perito dovrebbe spiegare e giustificare le ipotesi principali, le incertezze e la sensibilità della valutazione a tali ipotesi e incertezze. Le differenze significative tra le ipotesi utilizzate nella valutazione e quelle sottese alle informazioni contabili o regolamentari, se note al perito, dovrebbero essere incluse nella relazione di valutazione, nella quale il perito dovrebbe inoltre registrare eventuali informazioni aggiuntive pertinenti che, a suo parere, sarebbero utili all'autorità di risoluzione.

- (14) I criteri di cui al presente regolamento dovrebbero essere stabiliti esclusivamente per effettuare valutazioni a norma dell'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE. Essi non dovrebbero sostituire o modificare le norme e i principi contabili o il quadro normativo prudenziale che si applica alle entità in contesti diversi da quello di risoluzione. Dovrebbe tuttavia essere possibile utilizzare le informazioni ottenute dalla valutazione per individuare eventuali applicazioni scorrette dei principi contabili o del quadro normativo prudenziale da parte dell'entità, o per determinare variazioni dei criteri contabili dell'entità o di ipotesi o giudizi su cui si fonda la valutazione delle attività e delle passività. Tali circostanze, ad esempio, dovrebbero essere prese in considerazione per l'elaborazione dello stato patrimoniale aggiornato a norma dell'articolo 36, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE. A tale scopo, il perito dovrebbe fornire un'adeguata spiegazione delle differenze esistenti tra lo stato patrimoniale esistente e quello aggiornato.
- (15) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
- (16) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### *Articolo 1*

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «valutazione», la valutazione delle attività e passività di un'entità effettuata da un perito conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, o la valutazione provvisoria effettuata dall'autorità di risoluzione o dal perito, a seconda dei casi, a norma rispettivamente dell'articolo 36, paragrafo 2, e dell'articolo 36, paragrafo 9, della medesima direttiva;
- b) «perito», il perito indipendente ai sensi dell'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione <sup>(2)</sup>, o l'autorità di risoluzione quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell'articolo 36, paragrafi 2 e 9, della direttiva 2014/59/UE;
- c) «entità», gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE;
- d) «*fair value* (valore equo)», il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per la cessione di una passività in una regolare operazione tra partecipanti al mercato alla data della valutazione, secondo la definizione contenuta nella disciplina contabile applicabile;
- e) «valore di possesso», il valore attuale, attualizzato a un tasso adeguato, dei flussi di cassa che l'entità può ragionevolmente attendersi, stando a ipotesi eque, prudenti e realistiche, dal mantenimento di particolari attività e passività, tenendo conto dei fattori che incidono sul comportamento del cliente o della controparte o di altri parametri di valutazione nel contesto di risoluzione;
- f) «valore di cessione», il criterio di valutazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).

- g) «valore di avviamento (*franchise value*)», il valore attuale netto dei flussi di cassa che è ragionevole attendersi dal mantenimento e dal rinnovo delle attività e delle passività o delle attività d'impresa e che comprende l'impatto di eventuali opportunità commerciali, se pertinenti, comprese quelle derivanti dalle diverse azioni di risoluzione che sono valutate dal perito. Il valore di avviamento (*franchise value*) può essere superiore o inferiore al valore determinato dalle condizioni contrattuali delle attività e delle passività esistenti alla data della valutazione;
- h) «valore di capitale economico (*equity value*)», una stima del prezzo di mercato, per le azioni cedute o emesse, ricavata applicando metodologie di valutazione generalmente accettate. In funzione della natura delle attività o dell'attività d'impresa, il valore di capitale economico può comprendere il valore di avviamento (*franchise value*);
- i) «criterio di valutazione», il metodo adottato per determinare gli importi monetari utilizzati dal perito per presentare attività o passività;
- j) «data della risoluzione», la data di adozione della decisione di risoluzione dell'entità, a norma dell'articolo 82 della direttiva 2014/59/UE.

## Articolo 2

### Criteria generali

1. Al momento di effettuare la valutazione, il perito tiene conto delle circostanze che incidono sui flussi di cassa attesi e dei tassi di attualizzazione applicabili alle attività e passività dell'entità, con l'obiettivo di tracciare una rappresentazione fedele della situazione finanziaria dell'entità nel contesto delle opportunità e dei rischi che si presentano all'entità.
2. Il perito indica e giustifica le ipotesi principali utilizzate nella valutazione. Eventuali scostamenti significativi della valutazione dalle ipotesi utilizzate dalla dirigenza dell'entità nella preparazione dei bilanci e nel calcolo del capitale regolamentare e dei requisiti patrimoniali dell'entità sono avvalorati dai migliori dati disponibili.
3. Il perito fornisce la migliore stima puntuale del valore di una determinata attività, passività, o di una combinazione delle stesse. Se del caso, i risultati della valutazione sono anche forniti sotto forma di intervalli di valori.
4. I criteri stabiliti nel presente regolamento per la valutazione delle singole attività e passività di un'entità si applicano anche alla valutazione di portafogli o gruppi di attività o di attività e passività combinate, delle attività d'impresa o dell'entità considerata nel suo insieme, se le circostanze lo esigono.
5. La valutazione suddivide i creditori in classi in funzione del livello di priorità a norma della disciplina fallimentare applicabile e comprende le seguenti stime:
  - a) il valore dei crediti di ciascuna classe secondo la disciplina fallimentare applicabile e, ove pertinente e fattibile, in base ai diritti contrattuali attribuiti agli aventi diritto;
  - b) i proventi che ogni classe riceverebbe se l'entità fosse liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Nel calcolare le stime a norma del primo comma, lettere a) e b), il perito può applicare i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/344 della Commissione (ABE RTS/2017/06, valutazione dopo la risoluzione) a seconda dei casi.

6. Ove opportuno e fattibile, tenendo conto dei tempi e della credibilità della valutazione, l'autorità di risoluzione può chiedere più valutazioni. In tal caso, l'autorità di risoluzione stabilisce i criteri per determinare come utilizzare tali valutazioni ai fini di cui all'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE.

## Articolo 3

### Data della valutazione

La data della valutazione è una delle seguenti date:

- a) la data di riferimento determinata dal perito in funzione della data più vicina possibile precedente alla data in cui si prevede che l'autorità di risoluzione decida di sottoporre l'entità a risoluzione o di esercitare il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale;

- b) la data di risoluzione, se è effettuata la valutazione definitiva ex post di cui all'articolo 36, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE;
- c) in relazione alle passività risultanti da contratti derivati, il momento stabilito a norma dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 4

##### Fonti delle informazioni

La valutazione è fondata su qualsiasi informazione attinente alla data della valutazione, ritenuta pertinente dal perito. Oltre ai bilanci dell'entità, alle relazioni di audit e alle segnalazioni regolamentari ad essi connesse relative a un periodo che termina il più vicino possibile alla data della valutazione, tali informazioni pertinenti possono includere quanto segue:

- a) i bilanci aggiornati e le segnalazioni regolamentari elaborati dall'entità il più vicino possibile alla data di valutazione;
- b) una spiegazione delle metodologie, delle ipotesi e dei giudizi fondamentali utilizzati dall'entità al fine di elaborare i bilanci e le segnalazioni regolamentari;
- c) i dati contenuti nei registri contabili dell'entità;
- d) i dati di mercato pertinenti;
- e) le conclusioni tratte dal perito da scambi di vedute con la dirigenza e i revisori dei conti;
- f) ove disponibili, le valutazioni di vigilanza relative alle condizioni finanziarie dell'entità, comprese le informazioni acquisite a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2014/59/UE;
- g) le valutazioni della qualità delle attività del settore, se pertinenti alle attività dell'entità, nonché i risultati degli stress test;
- h) le valutazioni *inter pares*, opportunamente adattate in modo da cogliere le circostanze specifiche dell'entità;
- i) i dati storici, opportunamente corretti per eliminare i fattori che non sono più pertinenti e per includere altri fattori che non incidono sui dati storici; o
- j) le analisi delle tendenze, opportunamente adattate in modo da cogliere le circostanze specifiche dell'entità.

#### Articolo 5

##### Impatto degli accordi di gruppo

1. Se l'entità fa parte di un gruppo, il perito prende in considerazione l'impatto che gli accordi di sostegno infragruppo esistenti per contratto possono avere sul valore delle attività e delle passività se, alla luce delle circostanze, è probabile che tali accordi vengano attuati.
2. Il perito tiene conto soltanto dell'impatto di altri accordi formali o informali all'interno del gruppo se, alla luce delle circostanze, è probabile che tali accordi restino in vigore in condizioni finanziarie di stress o di risoluzione del gruppo.
3. Il perito determina se le risorse di un'entità all'interno del gruppo sono disponibili per compensare le perdite di altre entità del gruppo.

#### Articolo 6

##### Relazione di valutazione

Il perito redige una relazione di valutazione per l'autorità di risoluzione che comprende almeno i seguenti elementi:

- a) fatto salvo quanto disposto all'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 6, lettere da a) a c), della medesima direttiva;
- b) fatto salvo quanto disposto all'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 8, della medesima direttiva;

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 7).

- c) la valutazione delle passività risultanti da derivati effettuata in conformità al regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione;
- d) una sintesi della valutazione, che comprende una spiegazione della migliore stima puntuale, degli intervalli di valori e delle fonti di incertezza della valutazione;
- e) una spiegazione delle principali metodologie e ipotesi utilizzate dal perito al momento di effettuare la valutazione, la sensibilità della valutazione alle scelte relative a metodologie e ipotesi e, ove fattibile, una spiegazione del modo in cui dette metodologie e ipotesi differiscono da quelle utilizzate per altre valutazioni pertinenti, comprese le eventuali valutazioni di risoluzione preliminari;
- f) qualsiasi informazione aggiuntiva che, secondo il perito, aiuterebbe l'autorità di risoluzione o l'autorità competente ai fini dell'articolo 36, paragrafi da 1 a 11, della direttiva 2014/59/UE.

## CAPO II

### CRITERI PER LA VALUTAZIONE AI FINI DELL'ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4, LETTERA a)

#### Articolo 7

#### Principi generali

1. Le valutazioni ai fini di cui all'articolo 36, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/59/UE sono fondate su ipotesi eque e realistiche e mirano ad assicurare che le perdite nello scenario appropriato siano pienamente rilevate. Laddove disponibile, tale valutazione orienta l'accertamento da parte dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione, a seconda dei casi, del fatto che l'ente «è in dissesto o a rischio di dissesto» ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. Sulla base degli orientamenti già esistenti in materia di vigilanza o di altre fonti riconosciute che indicano criteri funzionali alla valutazione equa e realistica dei diversi tipi di attività e passività, il perito può contestare ipotesi, dati, metodologie e giudizi su cui l'entità ha basato le sue valutazioni ai fini degli obblighi di rendicontazione finanziaria o per il calcolo del capitale regolamentare e dei requisiti patrimoniali e non tenerne conto ai fini della valutazione.
2. Il perito determina le metodologie di valutazione più appropriate che possono basarsi su modelli interni dell'entità laddove il perito lo reputi opportuno, tenendo conto della natura del quadro di gestione del rischio dell'entità, nonché della qualità dei dati e delle informazioni disponibili.
3. Le valutazioni sono coerenti con il quadro di regolamentazione contabile e prudenziale applicabile.

#### Articolo 8

#### Ambiti che richiedono particolare attenzione nella valutazione

Il perito si concentra in particolare sugli ambiti soggetti a una notevole incertezza di valutazione che hanno un impatto significativo sulla valutazione complessiva. Per tali ambiti il perito fornisce i risultati della valutazione sotto forma di migliori stime puntuali e, se del caso, di intervalli di valori, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 3. Tali ambiti comprendono:

- a) i prestiti o i portafogli di prestiti, i cui flussi di cassa attesi dipendono dalla capacità, dalla disponibilità o dall'incentivo della controparte ad adempiere ai suoi obblighi, se tali aspettative si basano su ipotesi relative ai tassi di insolvenza, alla probabilità di default, alla perdita in caso di default o alle caratteristiche dello strumento, specialmente se evidenziate dai modelli di perdita per un portafoglio di prestiti;
- b) le attività recuperate, sui cui flussi di cassa incidono sia il *fair value* (valore equo) dell'attività nel momento in cui l'entità pignora la relativa garanzia o il relativo vincolo, che la prevista evoluzione di tale valore dopo il pignoramento;
- c) gli strumenti valutati al *fair value* (valore equo) se la determinazione di tale *fair value* (valore equo) in conformità ai requisiti contabili o prudenziali ai fini della valutazione ai prezzi di mercato o in base a un modello non è più applicabile o valida in considerazione delle circostanze;
- d) l'avviamento e le attività immateriali, se la prova della riduzione di valore può dipendere dal giudizio soggettivo, anche per quanto riguarda l'ammontare dei flussi di cassa ragionevolmente ottenibile, i tassi di attualizzazione e il perimetro delle unità generatrici di flussi finanziari;
- e) le controversie giuridiche e gli interventi di regolamentazione, i cui flussi di cassa attesi possono essere soggetti a diversi gradi di incertezza in relazione al loro importo e/o alle loro tempistiche;
- f) voci dell'attivo e del passivo comprese quelle di natura pensionistica e voci relative a imposte differite.

*Articolo 9***Fattori che incidono sulla valutazione**

1. Il perito tiene conto dei fattori generali che possono incidere sulle ipotesi principali su cui si fondano i valori delle attività e delle passività negli ambiti di cui all'articolo 8, tra cui i seguenti fattori:
  - a) le circostanze economiche e industriali che interessano l'entità, compresi i pertinenti sviluppi del mercato;
  - b) il modello di business dell'entità e le variazioni nella sua strategia;
  - c) i criteri di selezione delle attività dell'entità, comprese le politiche di sottoscrizione di prestiti;
  - d) le circostanze e le prassi che potrebbero portare a shock sul fronte dei pagamenti;
  - e) le circostanze che incidono sui parametri utilizzati per determinare le attività ponderate per il rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi;
  - f) l'impatto della struttura finanziaria dell'entità sulla capacità della stessa di mantenere le attività per il periodo di detenzione atteso nonché sulla sua capacità di generare flussi di cassa prevedibili;
  - g) problemi di liquidità o di finanziamento generali o specifici dell'entità.
2. Il perito separa nettamente gli eventuali profitti significativi non realizzati individuati nel processo di valutazione, se tali profitti non sono stati rilevati nella valutazione, e fornisce nella relazione di valutazione informazioni adeguate circa le circostanze eccezionali che hanno generato tali profitti.

## CAPO III

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE AI FINI DELL'ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4, LETTERE b), c), d), e), f) E g),  
E DELL'ARTICOLO 36, PARAGRAFO 9, SECONDO COMMA***Articolo 10***Principi generali**

1. Il perito valuta l'impatto sulla valutazione di ciascuna azione di risoluzione che l'autorità di risoluzione può adottare per orientare le decisioni di cui all'articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva 2014/59/UE. Fatta salva l'indipendenza del perito, l'autorità di risoluzione può consultarsi con il perito al fine di individuare la gamma di azioni di risoluzione all'esame di tale autorità, comprese le azioni contenute nel piano di risoluzione o, se differenti, in eventuali programmi di risoluzione proposti.
2. Per garantire una valutazione equa, prudente e realistica, il perito, ove opportuno e in consultazione con l'autorità di risoluzione, presenta valutazioni distinte che tengano conto dell'impatto di una gamma di azioni di risoluzione sufficientemente variegata.
3. Il perito garantisce che, in sede di applicazione degli strumenti di risoluzione o di esercizio del potere di svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale, eventuali perdite sulle attività dell'entità siano pienamente rilevate negli scenari che sono pertinenti per le gamme di azioni di risoluzione esaminate.
4. Se i valori della valutazione divergono notevolmente dai valori presentati dall'entità nel bilancio, il perito adotta le ipotesi di tale valutazione per apportare le correzioni alle ipotesi e ai criteri contabili necessari per l'elaborazione dello stato patrimoniale aggiornato a norma dell'articolo 36, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, in modo coerente con il quadro di regolamentazione contabile applicabile. Per quanto riguarda le perdite individuate dal perito che non possono essere rilevate nello stato patrimoniale aggiornato, il perito ne precisa l'importo, descrive le ragioni sottese alla determinazione delle perdite, nonché la probabilità del loro verificarsi e l'orizzonte temporale.
5. Se gli strumenti di capitale o altre passività sono convertiti in capitale, la valutazione fornisce una stima del valore di capitale economico dopo la conversione delle nuove azioni cedute o emesse come corrispettivo a favore dei titolari di strumenti di capitale convertiti o di altri creditori. Tale stima costituisce la base per la determinazione del tasso o dei tassi di conversione a norma dell'articolo 50 della direttiva 2014/59/UE.

*Articolo 11***Selezione del criterio di valutazione**

1. Per la scelta del criterio o dei criteri di valutazione più appropriati, il perito tiene conto della gamma di azioni di risoluzione da esaminare a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.
2. Il perito stabilisce i flussi di cassa che l'entità può attendersi sulla base di ipotesi eque, prudenti e realistiche da attività e passività esistenti, in seguito all'adozione dell'azione o delle azioni di risoluzione esaminate, attualizzati a un tasso adeguato stabilito conformemente al paragrafo 6.
3. I flussi di cassa sono stabiliti al livello di aggregazione appropriato, dalle singole attività e passività ai portafogli o alle attività d'impresa, tenendo in debita considerazione le differenze dei profili di rischio.
4. Se le azioni di risoluzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, prescrivono che le attività e le passività devono essere mantenute da un'entità che continua a trovarsi in situazione di continuità operativa, il perito utilizza il valore di possesso come criterio di valutazione appropriato. Se considerato equo, prudente e realistico, il valore di possesso può essere predittivo di una normalizzazione delle condizioni di mercato.

Il valore di possesso non è utilizzato come criterio di valutazione in caso di cessione di attività a un veicolo di gestione delle attività a norma dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE o a un ente-ponte a norma dell'articolo 40 della medesima direttiva, o in caso di utilizzo di uno strumento per la vendita dell'attività d'impresa a norma dell'articolo 38 della direttiva 2014/59/UE.

5. Se le azioni di risoluzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, prevedono la vendita di attività, i flussi di cassa attesi corrispondono ai valori di cessione previsti per l'orizzonte di cessione atteso.
6. I tassi di attualizzazione sono determinati tenendo conto della tempistica dei flussi di cassa, del profilo di rischio, dei costi di finanziamento e delle condizioni di mercato in funzione dell'attività o della passività da valutare, della strategia di cessione considerata e della situazione finanziaria dell'entità dopo la risoluzione.

*Articolo 12***Fattori specifici relativi alla stima e all'attualizzazione dei flussi di cassa attesi**

1. Ai fini della stima dei flussi di cassa, il perito si avvale del suo giudizio da esperto per determinare le principali caratteristiche delle attività o passività da valutare. Il perito si avvale del suo giudizio da esperto anche per determinare in che modo il mantenimento, l'eventuale rinnovo o rifinanziamento, la liquidazione o la cessione di tali attività o passività, secondo quanto previsto nell'azione di risoluzione esaminata, incida su tali flussi di cassa.
2. Se l'azione di risoluzione prevede che l'entità detenga un'attività, mantenga una passività o prosegua un'attività d'impresa, il perito può tener conto dei fattori che potrebbero avere ripercussioni sui flussi di cassa futuri, tra cui i seguenti:
  - a) variazioni delle ipotesi o delle aspettative, rispetto a quelle prevalenti alla data della valutazione, coerenti con le tendenze storiche a lungo termine e un orizzonte temporale ragionevole coerente con il periodo di detenzione delle attività contemplato o con il periodo per il risanamento dell'entità; o
  - b) criteri o metodologie di valutazione aggiuntivi o alternativi che sono considerati appropriati dal perito e in linea con il presente regolamento, anche nel contesto della valutazione del valore di capitale economico delle azioni dopo la conversione.
3. Per quanto riguarda i gruppi di attività e passività o le attività d'impresa destinati a essere liquidati, il perito prende in considerazione i costi e i benefici della rinegoziazione.
4. Se la situazione di un'entità le impedisce di detenere un'attività o di proseguire un'attività d'impresa, o se la vendita è comunque ritenuta necessaria dall'autorità di risoluzione per conseguire gli obiettivi della risoluzione, i flussi di cassa attesi fanno riferimento ai valori di cessione attesi entro un determinato periodo di cessione.

5. Il valore di cessione è determinato dal perito sulla base dei flussi di cassa, al netto dei costi di cessione e al netto del valore atteso delle eventuali garanzie fornite, che l'entità può ragionevolmente attendersi alla luce delle condizioni di mercato prevalenti da una regolare vendita o cessione di attività o passività. Ove opportuno, tenendo conto delle azioni da intraprendere nell'ambito del programma di risoluzione, il perito può stabilire il valore di cessione applicando una riduzione, in virtù di un eventuale sconto per vendita accelerata, al prezzo di mercato osservabile di tale vendita o cessione. Per determinare il valore di cessione delle attività che non hanno un mercato liquido, il perito tiene conto dei prezzi osservabili sui mercati nei quali sono negoziate attività analoghe o di calcoli modellizzati utilizzando parametri di mercato osservabili, tenendo opportunamente conto degli sconti per illiquidità.
6. Il perito tiene conto dei fattori che potrebbero incidere sui valori di cessione e sui periodi di cessione, tra cui:
- a) i valori di cessione e i periodi di cessione osservati in operazioni analoghe, opportunamente adeguati per tener conto delle differenze in termini di modello di business e di struttura finanziaria delle parti di tali operazioni;
  - b) i vantaggi o gli svantaggi di una particolare operazione specifici per le parti interessate o per un sottogruppo di partecipanti al mercato;
  - c) le particolari caratteristiche di un'attività o di un'attività d'impresa che possono essere rilevanti solo per un potenziale acquirente, o per un sottogruppo di partecipanti al mercato;
  - d) la probabile incidenza delle vendite previste sul valore di avviamento (*franchise value*) dell'entità.
7. Nel valutare il valore delle attività d'impresa al fine di praticare la vendita dell'attività d'impresa o di utilizzare lo strumento dell'ente-ponte, il perito può tener conto di ragionevoli aspettative relative al valore di avviamento (*franchise value*). Tali aspettative relative al valore di avviamento (*franchise value*) comprendono quelle determinate dal rinnovo delle attività, dal rifinanziamento di un portafoglio aperto o dal mantenimento o dalla ripresa dell'attività d'impresa nel contesto delle azioni di risoluzione.
8. Il perito che non ritenga ragionevole attendersi prospettive realistiche di cessione di un'attività o di un'attività d'impresa non è tenuto a determinare il valore di cessione, ma stima i relativi flussi di cassa sulla base delle pertinenti prospettive di mantenimento o liquidazione. Tale disposizione non si applica allo strumento della separazione delle attività o allo strumento per la vendita dell'attività d'impresa.
9. Per le parti di un gruppo di attività o di un'attività d'impresa che possono essere liquidate con procedura ordinaria di insolvenza, il perito può prendere in considerazione i valori di cessione e i periodi di cessione osservati in vendite all'asta di attività di analoga natura e in analoghe condizioni. La determinazione dei flussi di cassa attesi tiene conto dell'illiquidità, dell'assenza di dati affidabili per la determinazione dei valori di cessione e della conseguente necessità di affidarsi a metodologie di valutazione basate su dati non osservabili.

#### Articolo 13

##### **Metodologia per calcolare e includere nella valutazione una riserva per perdite aggiuntive**

1. Per ovviare all'incertezza delle valutazioni provvisorie effettuate a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva 2014/59/UE, il perito include nella valutazione una riserva per tener conto di fatti e circostanze a sostegno dell'esistenza di perdite aggiuntive di importo o tempistiche incerti. Al fine di evitare un doppio conteggio dell'incertezza, il perito spiega e giustifica in modo adeguato le ipotesi a sostegno del calcolo della riserva.
2. Al fine di determinare l'entità della riserva, il perito individua i fattori che possono incidere sui flussi di cassa previsti a seguito delle azioni di risoluzione che saranno presumibilmente adottate.
3. Ai fini del paragrafo 2, il perito può estrapolare le perdite stimate per una parte delle attività dell'entità al resto dello stato patrimoniale dell'entità. Ove disponibile, possono essere estrapolate anche le perdite medie stimate per le attività di concorrenti di entità comparabile, fatti salvi i necessari adeguamenti dovuti alle differenze inerenti al modello di business e alla struttura finanziaria.

#### Articolo 14

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/346 DELLA COMMISSIONE****del 5 marzo 2018****relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus buchneri* NRRL B-50733 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus buchneri* NRRL B-50733. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus buchneri* NRRL B-50733 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».
- (4) Nel parere del 4 luglio 2017 <sup>(2)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di *Lactobacillus buchneri* NRRL B-50733 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato in questione può migliorare la produzione di insilato ottenuto da materiali foraggeri facili, moderatamente difficili e difficili da insilare. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di *Lactobacillus buchneri* NRRL B-50733 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2017; 15(7):4934.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					UFC di additivo/kg di materiale fresco			
<b>Additivi tecnologici: additivi per l'insilaggio.</b>								
1k20758	<i>Lactobacillus buchneri</i> NRRL B-50733	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus buchneri</i> NRRL B-50733 contenente almeno <math>1 \times 10^{10}</math> UFC/g di additivo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Cellule vitali di <i>Lactobacillus buchneri</i> NRRL B-50733</p> <p>Metodo di analisi <sup>(1)</sup></p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar EN 15787.</p> <p>Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione.</li> <li>Tenore minimo di <i>Lactobacillus buchneri</i> NRRL B-50733 in caso di impiego non combinato con altri microrganismi usati come additivi per l'insilaggio: <math>1 \times 10^8</math> UFC/kg di materiale fresco.</li> <li>Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</li> </ol>	29 marzo 2028

<sup>(1)</sup> Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/347 DELLA COMMISSIONE****del 5 marzo 2018****che concerne l'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a suinetti e scrofe e modifica i regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE) n. 2036/2005 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 è stato autorizzato per un periodo illimitato dal regolamento (CE) n. 1847/2003 della Commissione <sup>(3)</sup> come additivo per mangimi destinati a suinetti e dal regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione <sup>(4)</sup> come additivo per mangimi destinati a scrofe. Tale additivo è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a scrofe e suinetti. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei pareri del 20 aprile 2016 e del 4 luglio 2017 <sup>(5)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo è efficace per le scrofe, al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti, nonché per i suinetti svezzati, al fine di migliorare notevolmente il rapporto mangime/peso. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale sostanza come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) I regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE) n. 2036/2005 dovrebbero essere modificati di conseguenza.
- (7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1847/2003 della Commissione, del 20 ottobre 2003, riguardante l'autorizzazione provvisoria di un nuovo utilizzo di un additivo e l'autorizzazione permanente di un additivo già autorizzato nei mangimi (GU L 269 del 21.10.2003, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13).

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2016;14(6):4478 ed EFSA Journal 2017;15(7):4932.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Autorizzazione**

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

*Articolo 2*

**Modifica del regolamento (CE) n. 1847/2003**

Il regolamento (CE) n. 1847/2003 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è soppresso;
- 2) l'allegato II è soppresso.

*Articolo 3*

**Modifica del regolamento (CE) n. 2036/2005**

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2036/2005 è soppressa la voce E1703.

*Articolo 4*

**Disposizioni transitorie**

Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 29 settembre 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 29 marzo 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

*Articolo 5*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

**Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.**

4d1703	Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079 contenente almeno:</p> <p>— <math>1 \times 10^{10}</math> UFC/g di additivo (forma rivestita);</p> <p>— <math>2 \times 10^{10}</math> UFC/g di additivo (forma non rivestita).</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Conteggio: metodo di inclusione su piastra (<i>pour plate method</i>) con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009).</p> <p>Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) (15790:2008).</p>	Scrofe Suinetti svezzati	—	$1 \times 10^9$	—	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</li> <li>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</li> <li>3. Da utilizzare per le scrofe, al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti.</li> <li>4. Da utilizzare per i suinetti svezzati fino a circa 35 kg.</li> </ol>	29 marzo 2028
--------	---	--	---	-----------------------------	---	-----------------	---	--	---------------

<sup>(1)</sup> Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/348 DELLA COMMISSIONE****dell'8 marzo 2018****relativo a una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 riguardante le biciclette ed altri velocipedi prodotti in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti originarie della Malaysia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> l'Unione europea ha concesso alla Cambogia preferenze tariffarie generalizzate («SPG»). Il regime SPG si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (2) Il regolamento (UE) n. 952/2013 prevede la possibilità di concedere, in alcune circostanze precisamente definite e per talune merci, deroghe alle norme sull'origine preferenziale a favore di paesi beneficiari dell'SPG. In conformità al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione <sup>(3)</sup>, il cumulo regionale si può applicare solo nello stesso gruppo regionale a paesi che, al momento dell'esportazione verso l'Unione, sono beneficiari dell'SPG.
- (3) Il 13 ottobre 2016 la Cambogia ha presentato una richiesta di proroga triennale della deroga concessa ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 822/2014 della Commissione <sup>(4)</sup>. In virtù di tale deroga, per determinare l'origine delle biciclette della voce SA 8712 importate nell'Unione dalla Cambogia, la Cambogia era autorizzata a considerare le parti originarie della Malaysia come materiali originari della Cambogia in virtù del cumulo regionale nell'ambito dell'SPG, pur non essendo la Malaysia un paese beneficiario dell'SPG.
- (4) Nella richiesta la Cambogia asseriva che la sua industria delle biciclette aveva compiuto sforzi considerevoli per conformarsi gradualmente alle norme di origine dell'Unione per i paesi meno sviluppati [come previsto dall'allegato 22-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446], in virtù delle quali, affinché un prodotto possa essere considerato originario di un paese meno sviluppato, i materiali utilizzati per la sua produzione e importati da altri paesi non devono superare il 70 %. La Cambogia indicava tuttavia che tale industria necessitava di più tempo per conformarsi pienamente alle norme di origine dell'Unione per i paesi meno sviluppati.
- (5) Con lettera del 17 febbraio 2017, la Commissione ha invitato la Cambogia a presentare ulteriori informazioni. Il 15 giugno 2017 la Cambogia ha trasmesso la risposta, a seguito della quale il fascicolo è stato considerato completo.
- (6) Nella sua risposta la Cambogia ha dimostrato di aver prodigato sforzi per rendere l'industria delle biciclette più autonoma grazie a investimenti finalizzati a creare nuove linee di produzione per i componenti (quali telai, verniciatura, saldatura o cerchioni). La Cambogia ha inoltre spiegato che i fabbricanti sono stati incentivati ad acquistare accessori per le biciclette e materiale di imballaggio da fornitori locali al fine di incrementare il valore aggiunto creato in Cambogia. Di conseguenza, la Cambogia dispone ora di una politica per attirare gli investitori e indurli a creare poli industriali in zone economiche speciali a sostegno dell'industria della bicicletta.
- (7) La Cambogia ha sottolineato che un periodo di tempo supplementare è importante per mantenere lo slancio dell'industria cambogiana della bicicletta e per realizzare nuovi progetti, in particolare per quanto riguarda la promozione degli investimenti in altri Stati membri dell'ASEAN che contribuiranno a soddisfare le esigenze dell'industria cambogiana della bicicletta in materia di qualità e prezzo delle parti di biciclette.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 822/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, relativo a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 in merito alle norme di origine, nell'ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, riguardante le biciclette prodotte in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti di biciclette originarie della Malaysia (GUL 223 del 29.7.2014, pag. 19).

- (8) Dalle informazioni supplementari trasmesse dalla Cambogia si evince che il paese garantisce ora alla sua industria della bicicletta un livello soddisfacente di autonomia e i dati contenuti nella relazione evidenziano che il paese è ormai in procinto di conformarsi in via permanente alla norma di origine che consente di utilizzare fino al 70 % di materiali non originari. Pertanto, alla luce di tale miglioramento, non è necessario che la deroga sia prorogata per un lungo periodo, né che un numero elevato di unità importate nell'Unione sia coperto da tale deroga. Poiché la deroga del 2016 riguardava 150 000 unità, si ritiene che 100 000 unità saranno sufficienti per sostenere gli sforzi della Cambogia per completare l'autonomia della sua industria.
- (9) Tuttavia, come spiegato dalla Cambogia nella sua richiesta, la possibilità di utilizzare appieno la deroga è in funzione del ritmo stagionale che separa il periodo di ordinazione delle parti (ottobre-dicembre) dal periodo di importazione di tali parti da altri paesi (dal maggio dell'anno successivo al marzo del terzo anno). Pertanto occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente a garantire che la deroga consegua i benefici auspicati. Per gli stessi motivi il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) Allo scopo di consentire un controllo efficiente dell'applicazione della deroga, è necessario chiedere alle autorità della Cambogia di comunicare periodicamente alla Commissione i dettagli dei certificati di origine modulo A che sono stati rilasciati nel quadro della deroga.
- (11) La deroga dovrebbe riguardare tutti i prodotti della voce SA 8712 che utilizzano parti della voce SA 8714 originarie della Malaysia.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la Cambogia è autorizzata ad avvalersi del cumulo regionale dell'origine, conformemente al titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, quando utilizza parti di biciclette della voce SA 8714 originarie della Malaysia per la produzione di biciclette ed altri velocipedi della voce SA 8712 destinati all'esportazione nell'Unione.
2. Le prove dell'origine per le parti di cui al paragrafo 1 sono redatte secondo le modalità previste dal titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(1)</sup>.

#### *Articolo 2*

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai prodotti della voce SA 8712 esportati dalla Cambogia e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione durante il periodo e nel limite dei quantitativi di cui all'allegato.

#### *Articolo 3*

I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

#### *Articolo 4*

Nella casella n. 4 dei certificati di origine, modulo A, rilasciati dalle autorità competenti della Cambogia o nelle attestazioni di origine redatte dagli esportatori registrati in Cambogia in relazione ai prodotti di cui all'articolo 2 deve figurare la seguente dicitura:

— «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2018/348»,

Le autorità competenti della Cambogia presentano alla Commissione, entro la fine del mese successivo a ogni trimestre, un elenco trimestrale dei quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 2 per i quali sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, e i numeri di serie di detti certificati.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

*Articolo 5*

Le competenti autorità della Cambogia adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la conformità all'articolo 1 e all'articolo 4, nonché a istituire e mantenere strutture e sistemi amministrativi atti a garantire la corretta applicazione della deroga di cui all'articolo 1 e la cooperazione amministrativa, sia con le autorità malesi sia con la Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione, come previsto dal titolo II, capitolo 2, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativo (in unità)
09.8094	8712	Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore	dal 9 marzo 2018 al 31 dicembre 2019	100 000

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/349 DELLA COMMISSIONE****dell'8 marzo 2018****recante duecentottantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 6 marzo 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere tre voci all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

*Per la Commissione,  
a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

---

<sup>(1)</sup> GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1. le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

- (a) «Salim Mustafa Muhammad Al-Mansur (alias: (a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri; (b) Saleem Al-Ifri; (c) Salim Mansur Mustafa; (d) Salim Mansur; (e) Hajji Salim Al-Shaklar). Data di nascita: (a) 20.2.1962; (b) 1959. Luogo di nascita: (a) Baghdad, Iraq; (b) Tel Afar, provincia di Nineveh, Iraq. Cittadinanza: irachena. N. passaporto: numero iracheno A6489694, rilasciato il 2.9.2013 (scade il 31.8.2021). Numero di identificazione nazionale: (a) carta di identificazione nazionale irachena 00813602, rilasciata il 18.9.2011; (b) certificato di cittadinanza irachena 300397, rilasciato il 25.6.2013. Indirizzo: (a) 17 Tamoz, Mosul, Iraq (indirizzo precedente); (b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq (indirizzo precedente). Altre informazioni: descrizione fisica: colore dei capelli: neri; colore degli occhi: nocciola; altezza: 170 cm; parla arabo. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 6.3.2018.»
- (b) «Umar Mahmud Irhayyim Al-Kubaysi (alias: (a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi; (b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh; (c) Umar Mahmud Rahim; (d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi; (e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym; (f) Umar Mahmud Arhaym; (g) Omar Mahmood Irhayyim; (h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi; (i) Umar al-Kubaysi). Data di nascita: (a) 16.6.1967; (b) 1.1.1967. Luogo di nascita: Al-Qaim, provincia di Al-Anbar, Iraq. Cittadinanza: irachena. N. passaporto: numero iracheno A4059346, rilasciato il 29.5.2013 a Baghdad, Iraq (scade il 27.5.2021). Numero di identificazione nazionale: (a) carta di identificazione nazionale irachena 00405771, rilasciata il 20 maggio 2013 in Iraq; (b) certificato di cittadinanza irachena 540763, rilasciato il 13.2.1984. Indirizzo: Al-Qaim, provincia di Al-Anbar, Iraq. Altre informazioni: descrizione fisica: sesso: maschile; colore dei capelli: neri; altezza: 175 cm; parla arabo. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 6.3.2018.»

2. La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Al-Kawthar Money Exchange (alias: (a) Al Kawthar Co.; (b) Al Kawthar Company; (c) Al-Kawthar Hawala). Indirizzo: Al-Qaim, provincia di Al-Anbar, Iraq. Altre informazioni: servizio di cambio valuta di proprietà di Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi dalla metà del 2016. Aperto nel 2000 con la licenza n. 202, rilasciata il 17.5.2000 e successivamente ritirata. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 6.3.2018.»

---

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA (UE) 2018/350 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2018

### **che modifica la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/18/CE stabilisce le prescrizioni per la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati («OGM»).
- (2) Il 4 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato conclusioni relative agli organismi geneticamente modificati, sottolineando la necessità di aggiornare e rendere più rigorosa la valutazione del rischio ambientale degli OGM, in particolare per quanto riguarda la valutazione degli effetti ambientali a lungo termine.
- (3) In seguito a una richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato nell'ottobre 2010 un parere scientifico che definisce gli orientamenti per la valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate <sup>(2)</sup> («gli orientamenti»), che costituiscono una revisione delle note orientative precedenti. Altri documenti di orientamento pubblicati dall'EFSA e dall'Agenzia europea per i medicinali sono pertinenti per la valutazione del rischio ambientale degli OGM diversi dalle piante.
- (4) L'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> dispone che entro il 3 aprile 2017 la Commissione aggiorni gli allegati della direttiva 2001/18/CE per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale, con l'obiettivo di integrare e consolidare gli orientamenti, che non sono giuridicamente vincolanti.
- (5) Al fine di adeguarsi al progresso tecnico e di tenere conto dell'esperienza acquisita nella valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate, gli elementi essenziali degli orientamenti dovrebbero essere integrati nella direttiva 2001/18/CE. In tale contesto si dovrebbe rispettare il principio secondo cui la valutazione del rischio ambientale è effettuata caso per caso.
- (6) Gli orientamenti sono stati definiti essenzialmente per le notifiche ai fini dell'immissione in commercio («notifiche di cui alla parte C») delle piante geneticamente modificate, mentre l'allegato II della direttiva 2001/18/CE si applica sia alle notifiche di cui alla parte C, sia alle notifiche per fini diversi dall'immissione in commercio («notifiche di cui alla parte B»). Determinate prescrizioni risultanti dall'integrazione degli orientamenti nell'allegato II dovrebbero quindi applicarsi unicamente alle notifiche di cui alla parte C, poiché sarebbero irrilevanti o sproporzionate nel contesto delle notifiche di cui alla parte B, che riguardano essenzialmente le emissioni sperimentali.
- (7) La parte C dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE riguarda la metodologia della valutazione del rischio ambientale. È opportuno aggiornarla al fine di integrare in particolare la terminologia utilizzata per descrivere le sei fasi dell'approccio di valutazione descritto negli orientamenti.

<sup>(1)</sup> GUL 106 del 17.4.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2010;8(11):1879.

<sup>(3)</sup> Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (GUL 68 del 13.3.2015, pag. 1).

- (8) La parte D dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE si applica alle conclusioni della valutazione del rischio ambientale e contiene due sezioni distinte, riguardanti rispettivamente gli OGM diversi dalle piante superiori (sezione D.1) e le piante superiori geneticamente modificate (sezione D.2). Gli orientamenti indicano sette aree di rischio specifiche da esaminare nella valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate per poter trarre conclusioni. La struttura e il contenuto della sezione D.2 dell'allegato II dovrebbero pertanto essere aggiornati per tenere conto di tali aree di rischio.
- (9) Quando la valutazione del rischio ambientale riguarda una pianta geneticamente modificata resa tollerante a un erbicida, il suo ambito dovrebbe essere coerente con la direttiva 2001/18/CE. La valutazione del rischio ambientale dell'utilizzo di un prodotto fitosanitario, incluso il suo impiego su una pianta geneticamente modificata, rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e sarà effettuata a livello dello Stato membro per tenere conto delle specifiche condizioni agricole.
- (10) L'allegato III B della direttiva 2001/18/CE elenca le informazioni obbligatorie per le notifiche relative all'emissione di piante superiori geneticamente modificate e si applica sia alle notifiche di cui alla parte C sia alle notifiche di cui alla parte B. La sua struttura, il contenuto e il livello di dettaglio dovrebbero essere modificati per garantire la coerenza con gli orientamenti. Poiché la maggior parte delle modifiche introdotte dagli orientamenti riguardano la valutazione del rischio ambientale delle notifiche di cui alla parte C, è opportuno, per motivi di chiarezza e semplificazione a beneficio dei notificanti e delle autorità competenti, modificare la struttura dell'allegato III B, separando le prescrizioni concernenti le notifiche di cui alla parte C dalle prescrizioni relative alle notifiche di cui alla parte B.
- (11) La maggior parte delle richieste di autorizzazione per l'immissione in commercio di piante geneticamente modificate sono presentate in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Per motivi di semplificazione è pertanto opportuno allineare, nella misura del possibile, l'ordine delle parti di informazioni obbligatorie per le notifiche di cui alla parte C dell'allegato III B della direttiva 2001/18/CE all'ordine seguito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (12) L'allegato IV della direttiva 2001/18/CE prescrive informazioni supplementari solo per le notifiche di cui alla parte C. Le prescrizioni stabilite in tale allegato che riguardano i metodi di rilevazione dovrebbero essere aggiornate alla luce del progresso tecnico, in particolare per quanto riguarda la presentazione di materiali di riferimento da parte dei notificanti.
- (13) Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Gli allegati II, III, III B e IV della direttiva 2001/18/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 settembre 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1).

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

La direttiva 2001/18/CE è così modificata:

1) l'allegato II è così modificato:

a) la sezione C è sostituita dalla seguente:

«C. **Metodologia**

Per l'attuazione della presente sezione relativamente alle notifiche di cui alla parte C sono disponibili orientamenti forniti dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

C.1. Considerazioni generali e specifiche per la valutazione del rischio ambientale

1. *Modifiche intenzionali e non intenzionali*

Nell'ambito dell'individuazione e della valutazione dei potenziali effetti negativi di cui alla sezione A, la valutazione del rischio ambientale individua le modifiche intenzionali o non intenzionali risultanti dalla modificazione genetica e valuta la loro capacità potenziale di provocare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Le modifiche intenzionali risultanti dalla modificazione genetica sono modifiche previste che conseguono gli obiettivi originari della modificazione genetica.

Le modifiche non intenzionali risultanti dalla modificazione genetica sono modifiche costanti (non transitorie) che vanno oltre la/le modifiche intenzionali dovute alla modificazione genetica.

Le modifiche, intenzionali o non intenzionali, possono avere effetti diretti o indiretti, immediati o differiti sulla salute umana e sull'ambiente.

2. *Effetti negativi a lungo termine ed effetti negativi cumulativi a lungo termine nelle valutazioni del rischio ambientale delle notifiche di cui alla parte C*

Gli effetti a lungo termine di un OGM sono quelli che derivano da una reazione differita degli organismi o della loro discendenza a un'esposizione a lungo termine o cronica a un OGM, oppure da un impiego intensivo di un OGM nel tempo e nello spazio.

L'individuazione e la valutazione dei potenziali effetti negativi a lungo termine di un OGM sulla salute umana e sull'ambiente devono tenere conto di quanto segue:

- a) le interazioni a lungo termine fra l'OGM e l'ambiente ospite,
- b) le caratteristiche dell'OGM che assumono importanza a lungo termine,
- c) dati ottenuti dalle ripetute emissioni deliberate o dalle immissioni in commercio dell'OGM nel corso di un lungo periodo.

L'individuazione e la valutazione dei potenziali effetti negativi cumulativi a lungo termine di cui alla parte introduttiva dell'allegato II devono tenere conto anche degli OGM deliberatamente emessi o immessi in commercio nel passato.

3. *Qualità dei dati*

Per eseguire una valutazione del rischio ambientale per una notifica di cui alla parte C della presente direttiva, il notificante raccoglie i dati già disponibili dalla letteratura scientifica o da altre fonti, tra cui le relazioni di monitoraggio, e genera i dati necessari effettuando, se possibile, studi appropriati. Se del caso, il notificante indica nella valutazione del rischio ambientale per quali motivi non è possibile generare i dati mediante studi.

La valutazione del rischio ambientale per le notifiche di cui alla parte B della direttiva si basa almeno su dati già disponibili nella letteratura scientifica od ottenuti da altre fonti e può essere integrata con dati supplementari generati dal notificante.

Se nella valutazione sono forniti dati generati al di fuori dell'Europa, è necessario dimostrarne l'attinenza con gli ambienti ospiti nell'Unione.

I dati forniti nella valutazione di rischio ambientale per le notifiche di cui alla parte C della presente direttiva rispettano le prescrizioni seguenti:

- a) se nella valutazione del rischio ambientale sono presentati studi tossicologici effettuati al fine di valutare il rischio per la salute umana o animale, il notificante fornisce prove atte a dimostrare che gli studi sono stati svolti in strutture conformi:
  - i) alle prescrizioni della direttiva 2004/10/CE, oppure
  - ii) ai principi OCSE di buona pratica di laboratorio (BPL), se gli studi sono effettuati al di fuori dell'Unione;
- b) se nella valutazione ambientale vengono presentati studi non tossicologici:
  - i) essi sono conformi ai principi di buona pratica di laboratorio (BPL) stabiliti nella direttiva 2004/10/CE, ove pertinente, oppure
  - ii) sono stati effettuati da organizzazioni accreditate secondo la pertinente norma ISO, oppure
  - iii) in assenza di una norma ISO pertinente, sono stati effettuati nel rispetto di standard internazionalmente riconosciuti;
- c) le informazioni sui risultati ottenuti dagli studi di cui alle lettere a) e b) e sui protocolli di studio applicati devono essere affidabili e complete e comprendere i dati grezzi in un formato elettronico adeguato per svolgere analisi statistiche o di altro tipo;
- d) il notificante specifica, se possibile, la portata dell'effetto che si intende rilevare con ogni studio effettuato e ne indica le motivazioni;
- e) la selezione dei siti per gli studi sul campo si basa sugli ambienti ospiti pertinenti, tenendo presenti l'esposizione e l'impatto potenziali che si osserverebbero nel luogo di emissione dell'OGM. La selezione va motivata nella valutazione del rischio ambientale;
- f) il comparatore non geneticamente modificato deve essere appropriato per gli ambienti ospiti pertinenti e deve avere un corredo genetico comparabile a quello dell'OGM. La scelta del comparatore va motivata nella valutazione del rischio ambientale.

#### 4. *Eventi di trasformazione multipli nelle notifiche di cui alla parte C*

Per la valutazione del rischio ambientale di un OGM contenente eventi di trasformazione multipli nelle notifiche di cui alla parte C si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il notificante fornisce una valutazione del rischio ambientale per ogni singolo evento di trasformazione nell'OGM o fa riferimento alle notifiche già presentate per tali singoli eventi di trasformazione;
- b) il notificante presenta una valutazione degli aspetti seguenti:
  - i) la stabilità degli eventi di trasformazione,
  - ii) l'espressione degli eventi di trasformazione,
  - iii) i potenziali effetti additivi, sinergici o antagonisti risultanti dalla combinazione di eventi di trasformazione;
- c) se la discendenza dell'OGM può contenere varie sottocombinazioni degli eventi di trasformazione multipli, il notificante presenta una spiegazione scientifica che dimostri che non è necessario fornire dati sperimentali per tali sottocombinazioni, a prescindere dalla loro origine, oppure, in mancanza di tale spiegazione scientifica, fornisce i pertinenti dati sperimentali.

## C.2. Caratteristiche degli OGM e delle emissioni

La valutazione del rischio ambientale tiene conto dei pertinenti dati tecnici e scientifici relativi alle caratteristiche dei seguenti elementi:

- gli organismi riceventi o parentali,
- le modificazioni genetiche, che siano un inserimento o una delezione di materiale genetico, e le relative informazioni sul vettore e sul donatore,
- l'OGM,
- l'emissione o l'impiego previsti, inclusa la loro portata,
- i potenziali ambienti ospiti nei quali l'OGM sarà emesso e nei quali il transgene può diffondersi, e
- le interazioni tra tali caratteristiche.

Le informazioni pertinenti ottenute da precedenti emissioni degli stessi OGM o di OGM simili e di organismi con tratti simili e la loro interazione biotica e abiotica con ambienti ospiti simili, comprese le informazioni ottenute dal monitoraggio di tali organismi, sono prese in considerazione nella valutazione del rischio ambientale, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, oppure l'articolo 13, paragrafo 4.

## C.3. Fasi della valutazione del rischio ambientale

La valutazione del rischio ambientale di cui agli articoli 4, 6, 7 e 13 va effettuata per ogni area di rischio pertinente indicata nella sezione D.1 o nella sezione D.2, applicando le sei fasi seguenti:

### 1. Formulazione del problema inclusa l'identificazione dei pericoli

La formulazione del problema deve:

- a) individuare qualsiasi modifica delle caratteristiche dell'organismo connessa alla modificazione genetica confrontando le caratteristiche dell'OGM con quelle del comparatore selezionato non geneticamente modificato, in condizioni di emissione o di impiego comparabili;
- b) individuare i potenziali effetti negativi sulla salute umana o sull'ambiente connessi alle modifiche individuate come indicato al precedente punto a).

I potenziali effetti negativi non possono essere trascurati perché è improbabile che si verifichino.

I potenziali effetti negativi varieranno caso per caso e possono comprendere:

- effetti sulla dinamica delle popolazioni delle specie nell'ambiente ospite e sulla diversità genetica di ciascuna di tali popolazioni, con una potenziale perdita di biodiversità,
- una suscettibilità alterata agli agenti patogeni che faciliti la diffusione di malattie infettive o crei nuovi serbatoi o vettori (di infezione),
- una compromissione dei trattamenti profilattici o terapeutici di carattere medico, veterinario o fitosanitario, dovuta per esempio al trasferimento di geni che conferiscono resistenza agli antibiotici utilizzati nella medicina umana o veterinaria,
- effetti a livello biogeochimico (cicli biogeochimici), incluso il ciclo del carbonio e dell'azoto attraverso i cambiamenti nella decomposizione di materiale organico nel suolo,
- patologie che colpiscono esseri umani, incluse reazioni tossiche o allergiche,
- patologie che colpiscono animali o vegetali, incluse reazioni tossiche e, nel caso degli animali, eventualmente allergiche;

Se si individuano potenziali effetti negativi a lungo termine di un OGM occorre effettuare una valutazione sotto forma di studi documentali, utilizzando se possibile uno o più degli elementi seguenti:

- i) evidenze derivanti da esperienze precedenti,
  - ii) gli insiemi di dati o la letteratura disponibili,
  - iii) modelli matematici.
- c) individuare gli endpoint pertinenti per la valutazione.

Gli effetti negativi potenziali che potrebbero influire sugli endpoint individuati per la valutazione saranno esaminati nelle fasi seguenti della valutazione del rischio.

- d) individuare e descrivere le vie di esposizione o altri meccanismi attraverso i quali possono verificarsi effetti negativi.

Gli effetti negativi possono verificarsi, direttamente o indirettamente, attraverso vie di esposizione o altri meccanismi che possono comprendere:

- la diffusione di OGM nell'ambiente,
  - il trasferimento del materiale genetico introdotto allo stesso organismo o ad altri organismi, geneticamente modificati o meno,
  - l'instabilità fenotipica e genetica,
  - le interazioni con altri organismi,
  - i cambiamenti di gestione, anche nelle pratiche agricole, ove possibile,
- e) formulare ipotesi verificabili, e definire i pertinenti endpoint di misurazione, per consentire, ove possibile, una valutazione quantitativa dei potenziali effetti negativi;
- f) prendere in considerazione possibili incertezze, incluse le lacune nelle conoscenze e le limitazioni metodologiche.

## 2. *Caratterizzazione del rischio potenziale*

Occorre valutare l'entità di ogni potenziale effetto negativo. Questa valutazione presuppone che tale effetto negativo si verifichi. Nella valutazione del rischio ambientale si tiene presente che l'entità può essere influenzata dagli ambienti ospiti in cui si intende emettere l'OGM e dalla portata e dalle condizioni dell'emissione.

Ove possibile la valutazione sarà espressa in termini quantitativi.

Se la valutazione è espressa in termini qualitativi deve essere utilizzata una descrizione per categorie ("elevata", "moderata", "bassa" o "trascurabile") e deve essere fornita una spiegazione della portata degli effetti per ogni categoria.

## 3. *Caratterizzazione dell'esposizione*

Occorre valutare la possibilità o la probabilità che ogni potenziale effetto negativo individuato si verifichi per fornire, ove possibile, una valutazione quantitativa dell'esposizione come misura relativa della probabilità, oppure una valutazione qualitativa dell'esposizione. Si prendono in considerazione le caratteristiche degli ambienti ospiti e il campo di applicazione della notifica.

Se la valutazione è espressa in termini qualitativi vanno fornite una descrizione, per categorie, dell'esposizione ("elevata", "moderata", "bassa" o "trascurabile") e una spiegazione della portata degli effetti per ogni categoria.

## 4. *Caratterizzazione del rischio*

Il rischio va caratterizzato associando, per ogni potenziale effetto negativo, l'entità alla probabilità che tale effetto negativo si verifichi, per fornire una stima quantitativa o semiquantitativa del rischio.

Se non è possibile una stima quantitativa o semiquantitativa va fornita una stima qualitativa del rischio. In tal caso deve essere usata una descrizione per categorie ("elevata", "moderata", "bassa" o "trascurabile") del rischio e va fornita una spiegazione della portata degli effetti per ogni categoria.

Ove pertinente occorre descrivere l'incertezza di ogni rischio individuato, esprimendola se possibile quantitativamente.

#### 5. Strategie di gestione del rischio

Se sono individuati rischi che richiedono, sulla base della loro caratterizzazione, misure di gestione del rischio, va proposta una strategia di gestione del rischio.

Le strategie di gestione del rischio vanno descritte in termini di riduzione del rischio potenziale o dell'esposizione, o di entrambi, e devono essere proporzionate alla riduzione del rischio desiderata, alla portata e alle condizioni dell'emissione e ai livelli di incertezza individuati nella valutazione del rischio ambientale.

La conseguente riduzione del rischio generale va quantificata ove possibile.

#### 6. Valutazione del rischio generale e conclusioni

Occorre effettuare una valutazione qualitativa e, ove possibile, quantitativa del rischio generale posto dall'OGM tenendo conto dei risultati della caratterizzazione del rischio, delle strategie di gestione del rischio proposte e dei relativi livelli di incertezza.

La valutazione del rischio generale comprende, ove pertinente, le strategie di gestione del rischio proposte per ciascun rischio individuato.

La valutazione del rischio generale e le conclusioni suggeriscono inoltre prescrizioni specifiche per il piano di monitoraggio dell'OGM e, se opportuno, il monitoraggio dell'efficacia delle misure di gestione del rischio proposte.

Per le notifiche di cui alla parte C della direttiva la valutazione generale del rischio comprende anche una spiegazione delle ipotesi formulate nella valutazione del rischio ambientale e della natura e dell'entità delle incertezze associate ai rischi, oltre a una giustificazione delle misure proposte di gestione del rischio.»

b) il titolo e il paragrafo introduttivo della sezione D sono sostituiti dai seguenti:

#### «D. Conclusioni della valutazione di rischio ambientale sulle aree di rischio specifiche

Le conclusioni sul potenziale impatto ambientale negli ambienti ospiti interessati dall'emissione o dall'immissione in commercio degli OGM vanno espresse per ogni area di rischio indicata nella sezione D.1 per gli OGM diversi dalle piante superiori o nella sezione D.2 per le piante superiori geneticamente modificate, sulla base di una valutazione del rischio ambientale effettuata nel rispetto dei principi definiti nella sezione B e seguendo la metodologia descritta nella sezione C nonché in base alle informazioni obbligatorie ai sensi dell'allegato III.»

c) la sezione D.2 è sostituita dalla seguente:

#### «D.2. In caso di piante superiori geneticamente modificate (PSGM)

Per "piante superiori" si intendono le piante appartenenti al gruppo tassonomico delle Spermatofite (Gimnosperme e Angiosperme).

1. Persistenza e invasività della PSGM, compreso il trasferimento genico da pianta a pianta.
2. Trasferimento genico da pianta a microrganismi.
3. Interazioni tra PSGM e organismi bersaglio.
4. Interazioni tra PSGM e organismi non bersaglio.

5. Impatti delle tecniche specifiche di coltivazione, gestione e raccolta.
6. Effetti sui processi biogeochimici.
7. Effetti sulla salute umana e animale.»

2) l'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

#### INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LA NOTIFICA

Le notifiche di cui alle parti B e C della presente direttiva devono contenere, di norma, le informazioni specificate nell'allegato III A, per gli OGM diversi dalle piante superiori, oppure quelle specificate nell'allegato III B, per le piante superiori geneticamente modificate.

La presentazione di un dato sottoinsieme di informazioni, indicato nell'allegato III A o nell'allegato III B, non è obbligatoria se non è pertinente o necessaria ai fini della valutazione del rischio nel contesto di una notifica specifica, in particolare tenuto conto delle caratteristiche dell'OGM, della portata e delle condizioni di emissione oppure delle condizioni d'impiego previste.

Il livello di dettaglio appropriato per ciascun sottoinsieme di informazioni può anche variare a seconda della natura e della portata dell'emissione proposta.

Per ogni sottoinsieme di informazioni obbligatorie occorre presentare quanto segue:

- i) le sintesi e i risultati degli studi menzionati nella notifica, compresa, se del caso, una spiegazione della loro pertinenza per la valutazione del rischio ambientale,
- ii) per le notifiche di cui alla parte C della presente direttiva, gli allegati contenenti informazioni particolareggiate su tali studi, inclusi una descrizione dei metodi e dei materiali usati o il riferimento a metodi standard o riconosciuti internazionalmente e il nome degli organismi responsabili dell'esecuzione di tali studi.

Ulteriori sviluppi nell'ingegneria genetica possono rendere necessario un adeguamento del presente allegato al progresso tecnico o l'elaborazione di note orientative sul presente allegato. Un'ulteriore differenziazione degli obblighi di informazione per i vari tipi di OGM, ad esempio per piante ed alberi perenni, organismi monocellulari, pesci o insetti, o per un uso particolare degli OGM come lo sviluppo di vaccini, potrà essere possibile non appena nell'Unione verrà acquisita una sufficiente esperienza di notifiche per l'emissione di tali particolari OGM.»

3) l'allegato III B è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III B

#### INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LE NOTIFICHE RELATIVE ALLE EMISSIONI DI PIANTE SUPERIORI GENETICAMENTE MODIFICATE (PSGM) (GIMNOSPERME E ANGIOSPERME)

##### I. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LE NOTIFICHE PRESENTATE A NORMA DEGLI ARTICOLI 6 E 7

###### A. Informazioni generali

1. Nome e indirizzo del notificante (società o istituto)
2. Nome, qualifica ed esperienza professionale dei ricercatori responsabili
3. Titolo del progetto
4. Informazioni sull'emissione
  - a) Scopo dell'emissione
  - b) Data/e e durata previste dell'emissione
  - c) Metodo di emissione delle PSGM

- d) Metodo di preparazione e gestione del sito di emissione, prima, durante e dopo l'emissione, comprese le pratiche di coltivazione e le modalità di raccolto
  - e) Numero approssimativo di piante (o piante per m<sup>2</sup>)
5. Informazioni sul sito di emissione
- a) Ubicazione e dimensioni del sito o dei siti di emissione
  - b) Descrizione dell'ecosistema del sito di emissione, inclusi clima, flora e fauna
  - c) Presenza di specie vegetali coltivate o selvatiche imparentate sessualmente compatibili
  - d) Prossimità di biotopi o aree protette ufficialmente riconosciuti che possono essere interessati dall'emissione.

## B. Informazioni scientifiche

1. Informazioni sulle piante riceventi o, se del caso, parentali
- a) Nome completo:
    - i) nome di famiglia,
    - ii) genere,
    - iii) specie,
    - iv) sottospecie,
    - v) cultivar o linea di selezione
    - vi) nome comune.
  - b) Distribuzione geografica e coltivazione della pianta nell'Unione
  - c) Informazioni sulla riproduzione:
    - i) modalità di riproduzione,
    - ii) eventuali fattori specifici che influiscono sulla riproduzione,
    - iii) tempi generazionali.
  - d) Compatibilità sessuale con altre specie vegetali coltivate o selvatiche, compresa la distribuzione in Europa delle specie compatibili.
  - e) Capacità di sopravvivenza:
    - i) capacità di formare strutture di sopravvivenza o di dormienza,
    - ii) eventuali fattori specifici che influiscono sulla capacità di sopravvivenza.
  - f) Diffusione:
    - i) modalità e portata della diffusione,
    - ii) eventuali fattori specifici che influiscono sulla diffusione.
  - g) Per le specie vegetali abitualmente non coltivate nell'Unione, una descrizione dell'habitat naturale della pianta, incluse informazioni su predatori, parassiti, competitori e simbionti naturali.
  - h) Potenziali interazioni tra la pianta, attinenti alla PSGM, e gli organismi presenti nell'ecosistema in cui è abitualmente coltivata o altrove, con informazioni sugli effetti tossici per gli esseri umani, gli animali e gli altri organismi.
2. Caratterizzazione molecolare
- a) Informazioni relative alla modificazione genetica:
    - i) descrizione dei metodi utilizzati per la modificazione genetica,

- ii) natura e origine del vettore utilizzato,
  - iii) origine degli acidi nucleici utilizzati per la trasformazione, dimensione e funzione desiderata di ogni frammento costituente della regione di inserimento prevista.
- b) Informazioni sulla PSGM:
- i) descrizione generale dei tratti e delle caratteristiche introdotti o modificati,
  - ii) informazioni sulle sequenze effettivamente inserite o eliminate:
    - dimensioni e numero di copie di tutti gli inserti e i metodi usati per la caratterizzazione,
    - in caso di delezione, dimensioni e funzioni delle regioni eliminate,
    - ubicazioni subcellulari degli inserti nelle cellule della pianta (integrati nel nucleo, nei cloroplasti, nei mitocondri, oppure mantenuti in forma non integrata) e metodi per la loro determinazione,
  - iii) parti della pianta nelle quali è espresso l'inserito,
  - iv) stabilità genetica dell'inserito e stabilità fenotipica della PSGM.
- c) Conclusioni della caratterizzazione molecolare
3. Informazioni su specifiche aree di rischio
- a) Qualsiasi cambiamento della persistenza o dell'invasività della PSGM e della sua capacità di trasferire materiale genetico alle specie imparentate sessualmente compatibili e i relativi effetti negativi sull'ambiente.
  - b) Qualsiasi cambiamento della capacità della PSGM di trasferire materiale genetico a microrganismi e i relativi effetti negativi sull'ambiente.
  - c) Il meccanismo di interazione tra la PSGM e gli organismi bersaglio (se del caso) e i relativi effetti negativi sull'ambiente.
  - d) I potenziali cambiamenti nelle interazioni tra la PSGM e gli organismi non bersaglio dovuti alla modificazione genetica e i relativi effetti negativi sull'ambiente.
  - e) Potenziali cambiamenti delle pratiche agricole e della gestione della PSGM dovuti alla modificazione genetica e i relativi effetti negativi sull'ambiente.
  - f) Le potenziali interazioni con l'ambiente abiotico e i relativi effetti negativi sull'ambiente.
  - g) Informazioni su eventuali effetti tossici e allergenici o su altri effetti nocivi per la salute umana e animale dovuti alla modificazione genetica.
  - h) Conclusioni sulle specifiche aree di rischio.
4. Informazioni sui piani di controllo, monitoraggio, trattamento del sito dopo l'emissione e trattamento dei rifiuti
- a) Eventuali misure adottate, inclusi:
    - i) l'isolamento spaziale e temporale da specie vegetali sessualmente compatibili, sia quelle selvatiche e infestanti imparentate, sia quelle coltivate,
    - ii) eventuali misure volte a ridurre al minimo o impedire la dispersione di qualsiasi parte riproduttiva della PSGM.
  - b) Descrizione dei metodi di trattamento del sito dopo l'emissione.
  - c) Descrizione dei metodi di trattamento dopo l'emissione del materiale vegetale geneticamente modificato, inclusi i rifiuti.
  - d) Descrizione dei piani e delle tecniche di monitoraggio.
  - e) Descrizione di eventuali piani di emergenza.

- f) Descrizione dei metodi e delle procedure per:
  - i) impedire o ridurre al minimo la dispersione delle PSGM al di fuori del sito di emissione,
  - ii) proteggere il sito dall'intrusione di persone non autorizzate,
  - iii) impedire o ridurre al minimo l'ingresso di altri organismi nel sito.
- 5. Descrizione delle tecniche di rilevamento e identificazione della PSGM
- 6. Informazioni sulle precedenti emissioni della PSGM, se del caso.

## II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LE NOTIFICHE PRESENTATE A NORMA DELL'ARTICOLO 13

### A. Informazioni generali

1. Nome e indirizzo del notificante (società o istituto).
2. Nome, qualifiche ed esperienza professionale dei ricercatori responsabili.
3. Designazione e specifica della PSGM.
4. Campo di applicazione della notifica:
  - a) coltivazione
  - b) altri impieghi (da specificare nella notifica).

### B. Informazioni scientifiche

1. Informazioni sulle piante riceventi o, se del caso, parentali
  - a) Nome completo:
    - i) nome di famiglia,
    - ii) genere,
    - iii) specie,
    - iv) sottospecie,
    - v) cultivar/linea di selezione,
    - vi) nome comune.
  - b) Distribuzione geografica e coltivazione della pianta nell'Unione
  - c) Informazioni sulla riproduzione:
    - i) modalità di riproduzione,
    - ii) eventuali fattori specifici che influiscono sulla riproduzione,
    - iii) tempi generazionali.
  - d) Compatibilità sessuale con altre specie vegetali coltivate o selvatiche, compresa la distribuzione nell'Unione delle specie compatibili.
  - e) Capacità di sopravvivenza:
    - i) capacità di formare strutture di sopravvivenza o di dormienza,
    - ii) eventuali fattori specifici che influiscono sulla capacità di sopravvivenza.
  - f) Diffusione:
    - i) modalità e portata della diffusione,
    - ii) eventuali fattori specifici che influiscono sulla diffusione.

- g) Per le specie vegetali abitualmente non coltivate nell'Unione, una descrizione dell'habitat naturale della pianta, comprendente informazioni su predatori, parassiti, competitori e simbionti naturali.
- h) Potenziali interazioni tra la pianta, attinenti alla PSGM, con organismi presenti nell'ecosistema in cui è abitualmente coltivata o altrove, con informazioni sugli effetti tossici per gli esseri umani, gli animali e gli altri organismi.

## 2. Caratterizzazione molecolare

- a) Informazioni relative alla modificazione genetica:
  - i) descrizione dei metodi utilizzati per la modificazione genetica,
  - ii) natura e origine del vettore utilizzato,
  - iii) origine degli acidi nucleici utilizzati per la trasformazione, dimensione e funzione desiderata di ogni frammento costituente della regione di inserimento prevista.
- b) Informazioni sulla pianta geneticamente modificata:
  - i) descrizione dei tratti e delle caratteristiche introdotti o modificati,
  - ii) informazioni sulle sequenze effettivamente inserite o eliminate:
    - dimensioni e numero di copie di tutti gli inserti rilevabili, sia parziali sia completi, e i metodi usati per la caratterizzazione,
    - l'organizzazione e la sequenza del materiale genetico inserito in ogni sito di inserzione in un formato elettronico standard,
    - in caso di delezione, dimensioni e funzioni delle regioni eliminate,
    - ubicazioni subcellulari degli inserti (integrati nel nucleo, nei cloroplasti, nei mitocondri o mantenuti in forma non integrata) e metodi per la loro determinazione,
    - in caso di modificazioni diverse dall'inserzione o dalla delezione, la funzione del materiale genetico modificato prima e dopo la modificazione, nonché i cambiamenti diretti nell'espressione dei geni dovuti alla modificazione,
    - informazioni sulla sequenza in un formato elettronico standard per entrambe le regioni fiancheggianti 5' e 3' di ogni sito di inserimento,
    - analisi bioinformatica con utilizzo di banche dati aggiornate per esaminare possibili interruzioni di geni noti,
    - tutte le fasi di lettura aperte (Open Reading Frames, nel seguito "ORF") all'interno dell'inserto (causate o meno da un riarrangiamento) e quelle create a causa della modificazione genetica nei siti di giunzione con DNA genomico. Le ORF sono definite come sequenze di nucleotidi che contengono una serie di codoni non interrotta dalla presenza di un codone di stop nella stessa ORF,
    - un'analisi bioinformatica con utilizzo di banche dati aggiornate per esaminare possibili similarità tra le ORF e i geni noti che possono causare effetti negativi,
    - la struttura primaria (sequenza di amminoacidi) e, se necessario, altre strutture della nuova proteina espressa,
    - un'analisi bioinformatica con utilizzo di banche dati aggiornate per esaminare possibili omologie di sequenza e, se necessario, similarità strutturali tra la nuova proteina espressa e le proteine o i peptidi noti che possono causare effetti negativi.
  - iii) Informazioni sull'espressione dell'inserto:
    - i metodi utilizzati per l'analisi dell'espressione e le loro caratteristiche di performance,
    - informazioni su come evolve l'espressione dell'inserto durante il ciclo vitale della pianta,

- le parti della pianta nelle quali sono espressi l'inserito o la sequenza modificata,
  - la potenziale espressione non intenzionale di nuove ORF, descritte al punto ii), settimo trattino, che destano timori sulla sicurezza,
  - dati sull'espressione delle proteine, inclusi i dati grezzi ottenuti con studi sul campo e connessi alle condizioni di coltivazione.
- iv) stabilità genetica dell'inserito e stabilità fenotipica della PSGM.
- c) Conclusioni della caratterizzazione molecolare
3. Analisi comparativa delle caratteristiche agronomiche e fenotipiche e della composizione
- a) Scelta della controparte convenzionale e di altri comparatori.
  - b) Scelta dei siti per gli studi sul campo.
  - c) Disegno sperimentale e analisi statistica dei dati ottenuti con prove sul campo per l'analisi comparativa:
    - i) descrizione del disegno degli studi sul campo,
    - ii) descrizione degli aspetti pertinenti degli ambienti riceventi,
    - iii) analisi statistica.
  - d) Selezione del materiale vegetale per l'analisi, se pertinente.
  - e) Analisi comparativa delle caratteristiche agronomiche e fenotipiche.
  - f) Analisi comparativa della composizione, se pertinente.
  - g) Conclusioni dell'analisi comparativa.
4. Informazioni specifiche per ogni area di rischio

Per ognuna delle sette aree di rischio indicate all'allegato II, sezione D.2, il notificante dovrà descrivere in primo luogo il percorso che porta al danno, spiegando in una catena causale il modo in cui l'emissione della PSGM potrebbe determinare un danno, tenendo conto sia del rischio potenziale sia dell'esposizione.

Il notificante presenta le seguenti informazioni, tranne nei casi in cui non siano pertinenti in considerazione degli impieghi previsti dell'OGM.

- a) Persistenza e invasività della PSGM, compreso il trasferimento di geni da pianta a pianta:
  - i) valutazione della potenzialità che la PSGM diventi più persistente o invasiva e dei relativi effetti negativi sull'ambiente,
  - ii) valutazione della potenzialità che la PSGM trasmetta transgeni a specie imparentate sessualmente compatibili e dei relativi effetti negativi sull'ambiente,
  - iii) conclusioni sugli effetti negativi sull'ambiente della persistenza e dell'invasività della PSGM, compresi gli effetti negativi sull'ambiente del trasferimento di geni da pianta a pianta.
- b) Trasferimento genico dalla pianta a microrganismi:
  - i) valutazione della potenzialità di trasferimento del nuovo DNA inserito dalla PSGM a microrganismi e dei relativi effetti negativi,
  - ii) conclusioni sugli effetti negativi per la salute umana e animale e per l'ambiente del trasferimento del nuovo DNA inserito dalla PSGM a microrganismi.
- c) Interazioni tra PSGM e organismi bersaglio, se pertinenti:
  - i) valutazione della possibilità di modifiche delle interazioni dirette e indirette tra PSGM e organismi bersaglio e degli effetti negativi sull'ambiente,

- ii) valutazione della possibilità che evolva una resistenza dell'organismo bersaglio alla proteina espressa (in base alla precedente evoluzione della resistenza ai fitofarmaci convenzionali o a piante transgeniche che esprimono tratti simili) e dei relativi effetti negativi sull'ambiente,
  - iii) conclusioni sugli effetti negativi sull'ambiente delle interazioni tra PSGM e organismi bersaglio.
- d) Interazioni tra PSGM e organismi non bersaglio:
- i) valutazione della possibilità di interazioni dirette e indirette tra PSGM e organismi non bersaglio, comprese le specie protette, e dei relativi effetti negativi.  
  
La valutazione tiene conto anche dei potenziali effetti negativi sui servizi ecosistemici pertinenti e sulle specie che forniscono tali servizi,
  - ii) conclusioni sugli effetti negativi sull'ambiente delle interazioni tra PSGM e organismi non bersaglio.
- e) Impatti delle tecniche specifiche di coltivazione, gestione e raccolta.
- i) per le PSGM destinate alla coltivazione, una valutazione dei cambiamenti delle tecniche specifiche di coltivazione, gestione e raccolta usate per la PSGM e dei relativi effetti negativi sull'ambiente,
  - ii) conclusioni sugli effetti negativi sull'ambiente delle tecniche specifiche di coltivazione, gestione e raccolta.
- f) Effetti sui processi biogeochimici:
- i) valutazione delle modifiche dei processi biogeochimici nell'area in cui è prevista la coltivazione della PSGM e nell'ambiente in generale e dei relativi effetti negativi sull'ambiente,
  - ii) conclusioni sugli effetti negativi sui processi biogeochimici.
- g) Effetti sulla salute umana e animale:
- i) valutazione delle potenziali interazioni dirette e indirette tra la PSGM e le persone che lavorano o entrano in contatto con le PSGM, anche attraverso polline o polvere prodotti da una PSGM trasformata, e valutazione degli effetti negativi di tali interazioni sulla salute umana,
  - ii) per le PSGM non destinate al consumo umano, ma i cui organismi riceventi o parentali possono essere presi in considerazione per il consumo umano, una valutazione della probabilità e dei possibili effetti negativi sulla salute umana dovuti ad un'assunzione accidentale,
  - iii) valutazione dei potenziali effetti negativi sulla salute animale dovuti al consumo accidentale di PSGM o di materiale derivato da tale pianta da parte di animali,
  - iv) conclusioni sugli effetti sulla salute umana e animale.
- h) Valutazione del rischio generale e conclusioni
- Occorre presentare una sintesi di tutte le conclusioni per ogni area di rischio.
- La sintesi deve tenere conto della caratterizzazione del rischio in conformità alle fasi da 1 a 4 della metodologia descritta nell'allegato II, sezione C.3, e delle strategie di gestione del rischio proposte in conformità all'allegato II, sezione C.3, punto 5.

5. Descrizione delle tecniche di rilevamento e identificazione e delle PSGM

6. Informazioni su emissioni precedenti della PSGM, se del caso.»

4) l'allegato IV, sezione A, è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le denominazioni commerciali proposte dei prodotti e i nomi degli OGM ivi contenuti e una proposta di un identificatore unico per l'OGM, elaborato in conformità al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (\*). Dopo l'autorizzazione, eventuali nuove denominazioni commerciali dovrebbero essere trasmesse all'autorità competente.

(\*) Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).»

b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Metodi di rilevamento, identificazione e, se del caso, quantificazione dell'evento di trasformazione; campioni degli OGM e relativi campioni di controllo, come anche informazioni sul luogo in cui il materiale di riferimento è accessibile. Le informazioni che per motivi di riservatezza non possono essere inserite nella parte accessibile al pubblico dei registri di cui all'articolo 31, paragrafo 2, dovrebbero essere precisate.»

---

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/351 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2018

**che respinge gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

### 1. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 <sup>(2)</sup> la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e ha chiuso l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia («il regolamento definitivo»).
- (2) Nel corso dell'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio in questione, cinque produttori esportatori del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina hanno offerto impegni sui prezzi. Poiché queste offerte sono state presentate dopo la comunicazione di ulteriori informazioni finali avvenuta in una fase avanzata dell'inchiesta, la Commissione non è stata in grado di analizzare se tali impegni sui prezzi fossero accettabili entro il termine ultimo per l'adozione del regolamento definitivo. Ritenendo pertanto che si tratti di una circostanza eccezionale, la Commissione si è impegnata a completare l'analisi di queste cinque offerte in una fase successiva. Dopo la conclusione dell'inchiesta e la pubblicazione del regolamento definitivo un sesto produttore esportatore ha offerto un impegno sui prezzi.
- (3) Il 18 dicembre 2017 la Commissione ha informato tutte le parti interessate della valutazione delle offerte di impegno sulla quale aveva basato la propria intenzione di respingerle nella loro totalità («la valutazione della Commissione»). Sulla base delle informazioni ricevute, le parti interessate hanno presentato comunicazioni scritte per fornire osservazioni sulla valutazione e, in alcuni casi, ulteriori modifiche delle proprie offerte. È stata inoltre concessa un'audizione alle parti interessate che hanno chiesto di essere sentite.
- (4) Il 3 gennaio 2018 la Commissione ha ricevuto dal governo ucraino una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 50 bis dell'accordo di associazione UE-Ucraina <sup>(3)</sup>. Le consultazioni si sono svolte il 26 gennaio 2018. Il 31 gennaio 2018 sono state presentate osservazioni scritte.

### 2. IMPEGNI

- (5) L'adeguatezza e la praticabilità di tutte le offerte sono state valutate alla luce del quadro giuridico applicabile, compreso l'accordo di associazione UE-Ucraina nel caso del produttore esportatore ucraino.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GUL 258 del 6.10.2017, pag. 24).

<sup>(3)</sup> GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

## 2.1. Offerte di impegno e loro valutazione

### 2.1.1. Companhia Siderúrgica Nacional (Brasile)

- (6) Il produttore esportatore ha offerto un prezzo minimo all'importazione per tonnellata per un determinato volume di esportazioni nell'Unione e un altro prezzo minimo all'importazione (più elevato) per un volume superiore. Il produttore esportatore ha inoltre offerto un meccanismo di adeguamento dei prezzi.
- (7) L'offerta basata su un prezzo minimo all'importazione medio è inadeguata in quanto non eliminerà gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli più costosi. Come riconosciuto nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, la Commissione ha ritenuto che una misura sotto forma di importo fisso per tonnellata specifico per ciascuna società riflettesse più accuratamente di un prezzo minimo all'importazione il pregiudizio causato dal produttore esportatore per il quale è stato riscontrato il dumping. A differenza di un prezzo minimo all'importazione, questo tipo di misura garantisce inoltre che il dazio eliminerà completamente il pregiudizio, offrendo un'immediata protezione all'industria dell'Unione. L'offerta, inoltre, riguarda transazioni tra entità collegate. La natura stessa di tali relazioni offre numerose possibilità di compensazione incrociata. Qualunque altra transazione o sovvenzione o qualunque altro prestito tra le due entità collegate potrebbero essere utilizzati per compensare il prezzo minimo all'importazione. La Commissione non è in grado di controllare queste transazioni e non dispone di parametri di riferimento adeguati che le consentano di verificare se si tratti di transazioni reali o di compensazione.
- (8) Inoltre l'accettazione dell'offerta sarebbe impraticabile. Il produttore esportatore ha società collegate in vari Stati membri, alcune delle quali effettuano ulteriori lavorazioni sul prodotto in esame. Il produttore esportatore vende anche altri prodotti ad acquirenti dell'Unione e il suo importatore collegato vende prodotti simili provenienti da altre fonti. Pertanto la Commissione non ha modo di controllare efficacemente tali attività, nonché l'applicazione di due diversi prezzi minimi all'importazione a seconda del volume delle esportazioni.
- (9) In risposta alla valutazione della Commissione, il produttore esportatore ha sostenuto che il prezzo minimo all'importazione proposto nella sua offerta elimina l'effetto pregiudizievole del dumping, in quanto lo stesso prezzo minimo all'importazione è stato proposto dalla Commissione in una fase dell'inchiesta. Il produttore esportatore ha sottolineato che il prezzo minimo all'importazione si basa sulla media ponderata dei prezzi all'importazione di tutti i tipi di prodotto. Pertanto il prezzo minimo all'importazione non andrebbe a scapito dei produttori dell'Unione, in quanto i tipi di prodotto che rientrano in una fascia di prezzo inferiore sarebbero collocati ad un livello di prezzi più alto di quanto avrebbero dovuto, compensando così i tipi di prodotto della fascia di prezzo più alta. Se tale logica dovesse essere applicata alla combinazione di tipi di prodotto da esso esportati durante il periodo dell'inchiesta, secondo il produttore esportatore il prezzo minimo all'importazione sarebbe sufficiente a eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping. Inoltre il produttore esportatore ha sostenuto che il prezzo minimo all'importazione non dovrebbe essere adeguato per tenere conto delle vendite effettuate tramite una società collegata, considerato, tra l'altro, il modo in cui è stato stabilito il suo prezzo all'esportazione nel regolamento definitivo. Ha inoltre sostenuto che la compensazione incrociata non è possibile per vari motivi, e in particolare perché essa risulterebbe dalle relazioni annuali del produttore esportatore e delle sue società collegate. Il produttore esportatore ha inoltre modificato la propria offerta di impegno. Nella nuova offerta il produttore esportatore si è impegnato a cessare le attività di rivendita di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo tramite la sua entità collegata nell'Unione e a presentare una relazione sulle vendite di altri prodotti nell'Unione.
- (10) Per quanto riguarda l'osservazione secondo cui il prezzo minimo all'importazione proposto elimina l'effetto pregiudizievole del dumping in quanto è identico a quello proposto dalla Commissione in una fase dell'inchiesta, la Commissione ha osservato che in ultima analisi tale soluzione è stata respinta per motivi che sono esposti, tra l'altro, nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, di cui il considerando 7 della presente decisione di esecuzione fornisce una sintesi. L'osservazione secondo cui il prezzo minimo all'importazione si basa sulla media ponderata dei prezzi all'importazione non pregiudica la conclusione secondo cui il prezzo minimo all'importazione non elimina l'effetto pregiudizievole del dumping per i tipi di prodotto più costosi. La Commissione non è stata in grado di recuperare dati che corroborino la tesi secondo cui l'effetto pregiudizievole del dumping sarebbe stato eliminato dal prezzo minimo all'importazione data la combinazione di tipi di prodotto esportati durante il periodo dell'inchiesta. Neppure il richiedente ha fornito tali dati. Anche se la Commissione avesse avuto dati a sostegno di tale tesi, essa ha comunque accertato che nulla osta a che la combinazione di tipi di prodotto si orienti verso i tipi di prodotto rientranti nella fascia di prezzo più alta. L'applicazione stessa del prezzo minimo all'importazione potrebbe di fatto favorire tale riorientamento. Per quanto riguarda l'osservazione secondo cui il prezzo minimo all'importazione non dovrebbe essere adeguato per tenere conto delle vendite effettuate tramite una società collegata, la Commissione potrebbe convenire che, in effetti, considerate le circostanze del caso nel periodo dell'inchiesta e, in particolare, il modo in cui il prezzo all'esportazione per il produttore esportatore è stato stabilito nel regolamento definitivo, tale adeguamento non sarebbe giustificato. Tuttavia nulla garantisce che le circostanze non cambino in futuro, soprattutto visto che le società sono collegate. Infine per quanto riguarda la

modifica dell'offerta e i rischi di compensazione incrociata, la Commissione ha osservato che, mentre l'impegno a non rivendere il prodotto in esame limiterebbe alcuni dei rischi di compensazione incrociata, rimane la questione principale, ossia l'applicazione del prezzo minimo all'importazione a transazioni tra entità collegate. Tale associazione tra due entità offre numerose possibilità di compensazione incrociata che la Commissione non ha modo di controllare efficacemente. Non tutte queste possibilità sarebbero riportate nelle relazioni annuali e, per quelle che vi dovessero figurare, la Commissione non disporrebbe di parametri di riferimento adeguati per poter verificare se si tratti di transazioni di compensazione. Un impegno riguardante vendite collegate può essere accettato soltanto se alla fine il prodotto in questione è rivenduto a un acquirente indipendente e se il prezzo minimo all'importazione, opportunamente adeguato, può essere applicato a tali transazioni. Ciò non è possibile se il prodotto in questione è trasformato in un altro prodotto.

#### 2.1.2. *Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. (Brasile)*

- (11) Il produttore esportatore ha offerto un prezzo minimo all'importazione per tonnellata per la totalità delle sue importazioni.
- (12) L'offerta basata su un prezzo minimo all'importazione medio è inadeguata in quanto non eliminerà gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli più costosi. Come riconosciuto nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, la Commissione ha ritenuto che una misura sotto forma di importo fisso per tonnellata specifico per ciascuna società riflettesse più accuratamente di un unico prezzo minimo all'importazione il pregiudizio causato dal produttore esportatore per il quale è stato riscontrato il dumping. A differenza di un unico prezzo minimo all'importazione, questo tipo di misura garantisce inoltre che il dazio eliminerà completamente il pregiudizio, offrendo un'immediata protezione all'industria dell'Unione. L'offerta è inoltre inadeguata in quanto il produttore esportatore non ha proposto un meccanismo di adeguamento, mentre i prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo tendono a variare notevolmente nel corso del tempo.
- (13) Inoltre l'accettazione dell'offerta sarebbe impraticabile. Date la struttura e le attività di vendita globali del produttore esportatore, l'impegno sui prezzi proposto non potrebbe essere controllato efficacemente, offrendo possibilità di compensazione incrociata dei prezzi. Il produttore esportatore ha diverse società collegate in vari Stati membri e al di fuori dell'Unione. Inoltre il produttore esportatore vende anche altri prodotti nell'Unione. Pertanto la Commissione non ha modo di controllare efficacemente tali attività.

#### 2.1.3. *Mobarakeh Steel Company (Iran)*

- (14) Il produttore esportatore ha offerto un prezzo minimo all'importazione per tonnellata per la totalità delle sue esportazioni, adeguato per le vendite effettuate tramite il suo operatore commerciale nell'Unione.
- (15) L'offerta basata su un prezzo minimo all'importazione medio è inadeguata in quanto non eliminerà gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli più costosi. Come riconosciuto nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, la Commissione ha ritenuto che una misura sotto forma di importo fisso per tonnellata specifico per ciascuna società riflettesse più accuratamente di un prezzo minimo all'importazione il dumping pregiudizievole riscontrato per il produttore esportatore. A differenza di un prezzo minimo all'importazione, questo tipo di misura garantisce inoltre che il dazio eliminerà completamente il dumping pregiudizievole, offrendo un'immediata protezione all'industria dell'Unione. L'offerta è inoltre inadeguata in quanto il produttore esportatore non ha proposto un meccanismo di adeguamento, mentre i prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo tendono a variare notevolmente nel corso del tempo.
- (16) Inoltre l'accettazione dell'offerta sarebbe impraticabile. Poiché il produttore esportatore vende altri prodotti nell'Unione, l'impegno sui prezzi proposto non potrebbe essere controllato efficacemente, offrendo possibilità di compensazione incrociata dei prezzi. Pertanto la Commissione non ha modo di controllare efficacemente tali attività.
- (17) In risposta alla valutazione della Commissione, il produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione ha sottaciuto che la sua offerta rispecchiava la proposta avanzata dalla Commissione stessa in una fase dell'inchiesta. Il produttore esportatore ha chiesto una spiegazione dei motivi per i quali un'offerta che rispecchia tale proposta sia inadeguata. Ha sostenuto che il prezzo minimo all'importazione da esso proposto è superiore a quello proposto dalla Commissione durante l'inchiesta e dunque il prezzo minimo all'importazione proposto nell'impegno elimina, per definizione, il pregiudizio per l'industria dell'Unione. Ha inoltre affermato che, per quanto riguarda l'eliminazione dell'effetto pregiudizievole del dumping per il prodotto più costoso, non vi è

alcuna differenza tra un prezzo minimo all'importazione e un dazio specifico per tonnellata e pertanto tale argomentazione non è pertinente. Il produttore esportatore ha sostenuto che il fatto di vendere altri prodotti nell'Unione non crea automaticamente un rischio di compensazione incrociata. Ha affermato infine che le fatture corrispondenti all'impegno eliminerebbero ogni rischio di elusione o di compensazione incrociata esattamente come farebbe la fattura commerciale valida proposta nel documento di divulgazione generale finale.

- (18) La Commissione ha osservato non soltanto che la sua valutazione è esplicita riguardo alle similitudini tra l'offerta di impegno e un'opzione presa in considerazione in una fase dell'inchiesta, ma anche che nel considerando 15 della presente decisione è posta in risalto e sintetizzata la parte del regolamento definitivo in cui sono spiegati i motivi per i quali tale opzione è stata respinta. Lo stesso ragionamento si applica all'osservazione del produttore esportatore concernente il paragone tra le fatture relative all'impegno e una delle soluzioni prese in considerazione durante l'inchiesta e infine scartata dalla Commissione. Il fatto che il prezzo minimo all'importazione proposto dal produttore esportatore sia superiore a quello preso in considerazione dalla Commissione in una fase dell'inchiesta non significa che tale prezzo elimini, per definizione, l'effetto pregiudizievole del dumping. La differenza è minima e non ha pregiudicato il ragionamento secondo cui un prezzo minimo all'importazione medio è inadeguato in quanto non eliminerà gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli più costosi. È parimenti fuori luogo l'osservazione secondo cui il prezzo minimo all'importazione e un dazio specifico sono ugualmente inefficaci a tale riguardo. A differenza di un prezzo minimo all'importazione, un dazio specifico costringe gli importatori a pagare di più per un tipo di prodotto più costoso, in quanto il prezzo di mercato di un tipo di prodotto è solo una componente del prezzo che essi pagano, l'altra componente essendo costituita dal dazio. La situazione è diversa nel caso di un prezzo minimo all'importazione identico per tutti i tipi di prodotto. Infine, le vendite di altri prodotti nell'Unione potrebbero di fatto essere utilizzate per la compensazione incrociata soltanto qualora tali prodotti siano venduti agli stessi acquirenti che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. La Commissione ha tuttavia rilevato che la compensazione incrociata e il rischio di compensazione incrociata sono due concetti distinti. Ad esempio la Commissione sa che il produttore esportatore vende altri prodotti nell'Unione ma non dispone di dati relativi agli acquirenti del produttore esportatore che acquistano tali prodotti. In particolare il produttore esportatore non ha negato di vendere gli altri prodotti ai suoi acquirenti che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, né si è impegnato a cessare tali vendite in futuro. Tale situazione, pur non comprovando l'esistenza di una compensazione incrociata, presenta chiaramente un rischio di compensazione incrociata che la Commissione non è in grado di controllare.

#### 2.1.4. PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works (Russia)

- (19) Il produttore esportatore ha offerto due prezzi minimi all'importazione per tonnellata, uno per i prodotti in fogli e l'altro per i prodotti arrotolati. Ha inoltre offerto un meccanismo di adeguamento dei prezzi e, in una modifica della propria offerta, si è impegnato a vendere il prodotto in esame soltanto direttamente ad acquirenti indipendenti dell'Unione e a non vendere altri prodotti ai suoi acquirenti dell'Unione che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.
- (20) L'offerta del produttore esportatore è stata presentata dopo la conclusione dell'inchiesta e di conseguenza dovrebbe essere respinta. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, in circostanze eccezionali possono essere offerti impegni dopo il termine fissato conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base per la presentazione delle osservazioni, a condizione però che tale offerta giunga entro un termine ragionevole prima della conclusione dell'inchiesta.
- (21) Tuttavia anche qualora l'offerta fosse stata presentata in tempo utile, l'offerta basata su due prezzi minimi all'importazione medi è inadeguata in quanto non eliminerà gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli più costosi. Come riconosciuto nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, la Commissione ha ritenuto che una misura sotto forma di importo fisso per tonnellata specifico per ciascuna società riflettesse più accuratamente di un prezzo minimo all'importazione il dumping pregiudizievole riscontrato per il produttore esportatore. A differenza di un prezzo minimo all'importazione, questo tipo di misura garantisce inoltre che il dazio eliminerà completamente il dumping pregiudizievole, offrendo un'immediata protezione all'industria dell'Unione.
- (22) Inoltre l'accettazione dell'offerta sarebbe impraticabile. Date la struttura e le attività di vendita globali del produttore esportatore, l'impegno sui prezzi proposto non potrebbe essere controllato efficacemente, offrendo possibilità di compensazione incrociata dei prezzi. Il produttore esportatore ha varie società collegate e vende nell'Unione anche altri prodotti di acciaio. Pertanto la Commissione non ha modo di controllare efficacemente tali attività.
- (23) In risposta alla valutazione della Commissione, il produttore esportatore ha espresso il proprio disaccordo con la suddetta valutazione, evidenziando al contempo l'importanza dei propri impegni supplementari, ossia l'impegno a utilizzare un solo canale di vendita e a non vendere altri prodotti ai suoi acquirenti che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.

- (24) In relazione agli impegni supplementari la Commissione ha rilevato che, date la struttura globale del produttore esportatore e la struttura globale dei suoi acquirenti, è impossibile controllare tutte le possibilità di compensazione incrociata esistenti. Ad esempio se le società che rientrano nell'impegno non vendono altri prodotti ad un acquirente dell'Unione che acquista prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, nulla osta a che le loro società collegate, siano esse situate all'interno o al di fuori dell'Unione, effettuino con questi acquirenti o con le loro entità collegate transazioni potenzialmente suscettibili di dare luogo a una compensazione incrociata. Pur non concordando con la valutazione dell'adeguatezza della propria offerta, il produttore esportatore non ha presentato ulteriori argomentazioni per contestare la conclusione raggiunta dalla Commissione.

#### 2.1.5. Novolipetsk Steel OJSC (Russia)

- (25) Il produttore esportatore ha dapprima offerto vari prezzi minimi all'importazione per tonnellata a seconda del tipo di prodotto. Successivamente ha modificato la sua offerta, proponendo un prezzo minimo all'importazione per tonnellata per tutti i tipi di prodotto con un meccanismo di adeguamento basato sui prezzi medi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Il produttore esportatore ha inoltre proposto un massimale quantitativo annuo e si è impegnato a vendere soltanto alla sua società collegata nell'Unione e soltanto per ulteriori lavorazioni.
- (26) L'offerta basata su un prezzo minimo all'importazione medio è inadeguata in quanto non eliminerà gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli più costosi. Come riconosciuto nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, la Commissione ha ritenuto che una misura sotto forma di importo fisso per tonnellata specifico per ciascuna società riflettesse più accuratamente di un prezzo minimo all'importazione il dumping pregiudizievole riscontrato per il produttore esportatore. A differenza di un prezzo minimo all'importazione, questo tipo di misura garantisce inoltre che il dazio eliminerà completamente il dumping pregiudizievole, offrendo un'immediata protezione all'industria dell'Unione. L'offerta, inoltre, riguarda transazioni tra entità collegate. La natura stessa di tali relazioni offre numerose possibilità di compensazione incrociata. Qualunque altra transazione o sovvenzione o qualunque altro prestito tra le due entità collegate potrebbero essere utilizzati per compensare il prezzo minimo all'importazione. La Commissione non è in grado di controllare queste transazioni e non dispone di parametri di riferimento adeguati che le consentano di verificare se si tratti di transazioni reali o di compensazione.
- (27) Inoltre l'accettazione dell'offerta sarebbe impraticabile. Date la struttura e le attività di vendita globali del produttore esportatore, l'impegno sui prezzi proposto non potrebbe essere controllato efficacemente, offrendo possibilità di compensazione incrociata dei prezzi. Inoltre le società collegate nell'Unione producono e vendono anche il prodotto simile. Pertanto la Commissione non ha modo di controllare efficacemente tali attività.
- (28) In risposta alla valutazione della Commissione, il produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione ha trascurato di prendere in considerazione i due elementi fondamentali della sua offerta, ossia il massimale quantitativo e l'impegno relativo all'utilizzo finale (vale a dire soltanto per ulteriori lavorazioni). Secondo il produttore esportatore questi due impegni garantirebbero la cessazione delle esportazioni a prezzi di dumping, in quanto il prodotto in esame non sarebbe esportato nel mercato libero dell'Unione. Il produttore esportatore ha quindi sostenuto che nel regolamento definitivo la Commissione non ha rilevato un pregiudizio sul mercato vincolato. Nonostante tali argomentazioni, in uno spirito di piena collaborazione il produttore esportatore ha modificato la propria offerta, offrendo ventidue prezzi minimi all'importazione sulla base dei tipi di prodotto. Per quanto riguarda il rischio di compensazione incrociata, il produttore esportatore ha sostenuto che, poiché non saranno effettuate vendite nel mercato libero, in realtà è irrilevante stabilire a quale prezzo minimo il prodotto in esame è venduto all'interno del gruppo. Poiché tale prezzo minimo è irrilevante, lo è anche il rischio di compensazione incrociata. Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che le transazioni all'interno del gruppo sono soggette alla politica dei prezzi di trasferimento del gruppo e pertanto non possono essere utilizzate per una compensazione incrociata.
- (29) Il produttore esportatore non ha venduto prodotti piatti di acciaio laminati a caldo alle sue entità collegate nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal produttore esportatore, le vendite intragruppo di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo destinati ad ulteriori lavorazioni non sono state escluse dalla constatazione del dumping pregiudizievole nel regolamento definitivo. Tali vendite rientrano attualmente nel campo di applicazione del dazio applicabile e la suddetta conclusione non può essere riconsiderata sulla base di un impegno. Considerando che l'argomentazione del produttore esportatore relativa all'impossibilità di una compensazione incrociata all'interno del gruppo si fonda sul presupposto erroneo secondo cui le vendite, all'interno del gruppo, di prodotti destinati alla trasformazione non sarebbero all'origine di un dumping pregiudizievole, tale argomentazione è stata pertanto respinta. Inoltre la politica dei trasferimenti interni

del gruppo è frutto di una decisione interna del gruppo stesso e come tale non è una garanzia sufficiente contro la possibilità di una compensazione incrociata e anche qualora lo fosse, una compensazione incrociata all'interno del gruppo potrebbe essere effettuata con mezzi diversi da una vendita di merci. Un impegno riguardante vendite collegate può essere accettato soltanto se alla fine il prodotto in questione è rivenduto a un acquirente indipendente e se il prezzo minimo all'importazione, opportunamente adeguato, può essere applicato a tali transazioni. Ciò non è possibile se il prodotto in questione è trasformato in un altro prodotto. L'offerta dei ventidue prezzi minimi all'importazione basati su gruppi di tipi di prodotti non può essere accettata in quanto le autorità doganali non avrebbero modo di controllarla efficacemente.

#### 2.1.6. *Metinvest Group (Ucraina)*

- (30) Il produttore esportatore ha proposto due scenari nella sua offerta originaria. Il primo scenario si basa su un prezzo minimo all'importazione per tonnellata (il suo prezzo medio nel periodo dell'inchiesta, aumentato del dazio e adeguato per tenere conto dell'aumento del prezzo delle materie prime dopo il periodo dell'inchiesta), con la possibilità di vendere al di sotto di tale prezzo minimo all'importazione, con applicazione del dazio. Il secondo scenario si basa su un prezzo minimo all'importazione per tonnellata più basso (senza l'adeguamento per tenere conto dell'aumento del prezzo delle materie prime dopo il periodo dell'inchiesta) e senza la possibilità di vendere al di sotto di tale prezzo minimo all'importazione. Successivamente il produttore esportatore ha modificato la propria offerta aggiungendo un massimale quantitativo annuo per le vendite effettuate nell'ambito dell'impegno.
- (31) La Commissione non accetta clausole selettive in base alle quali il produttore esportatore è autorizzato a vendere nell'ambito di un impegno e, parallelamente, al di sotto del prezzo minimo all'importazione con applicazione del dazio; pertanto l'unico scenario che può essere preso in considerazione è il secondo. L'accettazione di tale clausola comporterebbe un meccanismo di compensazione incrociata nel quale le transazioni a livello del prezzo minimo all'importazione potrebbero essere compensate da transazioni effettuate a prezzi inferiori al prezzo minimo all'importazione.
- (32) A norma dell'articolo 50 dell'accordo di associazione UE-Ucraina, dovrebbe essere data preferenza agli impegni, a condizione che la Commissione riceva un'offerta attuabile che sia adeguata e che l'accettazione di queste offerte non sia ritenuta impraticabile. In questo caso per i motivi esposti di seguito la Commissione non ha ricevuto un'offerta di impegno attuabile e pertanto la preferenza non può essere accordata.
- (33) Secondo la valutazione della Commissione l'offerta è inadeguata per vari motivi. Essa è basata su un prezzo minimo all'importazione medio e pertanto non eliminerà gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli più costosi. Come riconosciuto nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, la Commissione ha ritenuto che una misura sotto forma di importo fisso per tonnellata specifico per ciascuna società riflettesse più accuratamente di un prezzo minimo all'importazione il dumping pregiudizievole riscontrato per il produttore esportatore. A differenza di un prezzo minimo all'importazione, questo tipo di misura garantisce inoltre che il dazio eliminerà completamente il dumping pregiudizievole, offrendo un'immediata protezione all'industria dell'Unione. Il produttore esportatore non ha proposto un adeguamento per le vendite effettuate attraverso le sue società collegate. Mentre i prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo tendono a variare notevolmente nel corso del tempo, il produttore esportatore non ha proposto un meccanismo di adeguamento. Inoltre soltanto due dei tre siti di produzione che hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta rientrano nell'impegno. Infine il produttore esportatore ha proposto di applicare le condizioni dell'impegno alle vendite da esso effettuate alle entità collegate nell'Unione. La natura stessa di tali relazioni offre numerose possibilità di compensazione incrociata. Qualunque altra transazione o sovvenzione o qualunque altro prestito tra le due entità collegate potrebbero essere utilizzati per compensare il prezzo minimo all'importazione. La Commissione non è in grado di controllare queste transazioni e non dispone di parametri di riferimento adeguati che le consentano di verificare se si tratti di transazioni reali o di compensazione.
- (34) Inoltre l'accettazione dell'offerta sarebbe impraticabile. Date la struttura e le attività di vendita globali del produttore esportatore, l'impegno sui prezzi proposto non potrebbe essere controllato efficacemente, offrendo possibilità di compensazione incrociata dei prezzi. Il produttore esportatore ha diverse società collegate in vari Stati membri e al di fuori dell'Unione, alcune delle quali producono e vendono il prodotto simile. Il produttore esportatore effettua vendite nell'Unione *attraverso* una o più di queste società. Pertanto la Commissione non ha modo di controllare efficacemente tali attività.
- (35) In risposta alla valutazione della Commissione, il produttore esportatore ha presentato una terza versione della propria offerta di impegno. Nella nuova versione dell'offerta il produttore esportatore ha proposto quattro diversi prezzi minimi all'importazione e si è impegnato a non vendere al di sotto di tali prezzi. Secondo il produttore esportatore questa modifica è stata apportata benché la Commissione avesse ritenuto accettabile un unico prezzo minimo all'importazione per tutti i tipi di prodotto in una fase dell'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio. Inoltre il produttore esportatore si è impegnato ad includere nell'offerta di impegno il terzo sito di

produzione; a non vendere il prodotto in esame tramite le sue entità collegate nell'Unione; a fornire informazioni dettagliate in merito alle vendite, nell'Unione, di altri prodotti ai suoi acquirenti dell'Unione che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo; e a non vendere al di fuori dell'Unione il prodotto in esame e altri prodotti ai suoi acquirenti dell'Unione che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Infine il produttore esportatore ha proposto un massimale quantitativo annuo inferiore e ha proposto di applicare il dazio antidumping in vigore alle vendite che eccedono tale massimale.

- (36) In aggiunta a questi impegni, nel corso delle consultazioni il governo dell'Ucraina ha proposto di fornire alla Commissione le statistiche sulle esportazioni del prodotto in esame e di istituire un gruppo di esperti incaricato di facilitare lo scambio di statistiche e altre informazioni.
- (37) Il 5 febbraio 2018 il produttore esportatore ha apportato un'ulteriore modifica alla sua offerta di impegno. Il produttore esportatore ha sostenuto che tutte le vendite da esso effettuate sono soggette alla rigorosa politica dei prezzi del gruppo ed impediscono la compensazione incrociata. Ha inoltre sostenuto che i controlli periodici effettuati dalle autorità fiscali, sia nell'Unione sia in Svizzera, verificano rigorosamente le politiche dei prezzi del gruppo. Ciononostante il produttore esportatore si è impegnato a non vendere prodotti piatti di acciaio laminati a caldo fabbricati nell'Unione e altri prodotti fabbricati dal suo gruppo ai suoi acquirenti di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo che acquistano il prodotto in esame. Ciò si applicherebbe a tutti i suoi acquirenti ad eccezione di uno, che acquisterebbe prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dall'Ucraina, dall'Unione e altri prodotti fabbricati dal gruppo.
- (38) Per quanto riguarda l'osservazione secondo cui la Commissione ha ritenuto accettabile un unico prezzo minimo all'importazione per tutti i tipi di prodotto in una fase dell'inchiesta, la Commissione ha rilevato che in ultima analisi tale soluzione è stata respinta per motivi che sono esposti, tra l'altro, nei considerando 632 e 655 del regolamento definitivo, di cui il considerando 33 della presente decisione di esecuzione fornisce una sintesi.
- (39) L'offerta rimane inadeguata per vari motivi. Dei quattro gruppi di prezzi minimi all'importazione proposti, in uno le vendite sono state pressoché inesistenti, in un altro si osserva una variante di prezzo e nei due gruppi rimanenti si notano variazioni di prezzo rilevanti. I prezzi minimi all'importazione, essendo basati sui prezzi medi in ciascun gruppo, non elimineranno dunque gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutti i tipi di prodotto, in particolare quelli più costosi in ciascun gruppo. Inoltre i livelli dei quattro prezzi minimi all'importazione sono stati stabiliti in maniera del tutto arbitraria. Alla Commissione non sono stati forniti dati che giustifichino la differenza tra i prezzi minimi all'importazione. Infine, mentre i prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo tendono a variare notevolmente nel corso del tempo, il produttore esportatore non ha comunque proposto un meccanismo di adeguamento.
- (40) L'accettazione dell'offerta di impegno rimane impraticabile. Il produttore esportatore si è impegnato a non vendere alcun prodotto alle entità degli acquirenti dell'Unione situate al di fuori dell'Unione. Tuttavia questo impegno riguarda soltanto le tre società produttrici e tralascia decine di società collegate al produttore esportatore, tra cui l'operatore commerciale svizzero. Anche qualora tutte queste società rientrassero nell'impegno, considerate le dimensioni del gruppo del produttore esportatore e l'entità della relativa clientela non sarebbe possibile controllare tale impegno. Inoltre il produttore esportatore ha proposto di fornire informazioni sulle vendite di altri prodotti ai suoi acquirenti dell'Unione che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. La Commissione, tuttavia, non disporrebbe di parametri di riferimento adeguati per verificare se si tratti di transazioni di compensazione. Anche se il produttore esportatore si è impegnato a non effettuare vendite tramite le sue entità collegate nell'Unione, queste entità vendono il prodotto simile sul mercato unionale. Tali transazioni potrebbero riguardare gli stessi acquirenti e dunque essere utilizzate a fini di compensazione, eppure sono completamente escluse dall'ambito di applicazione dell'impegno.
- (41) La modifica dell'offerta di impegno proposta il 5 febbraio 2018 (ossia la proposta di vendere soltanto il prodotto in esame a tutti i suoi acquirenti dell'Unione che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, ad eccezione di uno) non elimina la suddetta perplessità in relazione all'acquirente escluso. Per gli altri clienti, considerando le dimensioni del gruppo del produttore esportatore, non sarebbe possibile appurare se una o più delle società collegate al produttore esportatore vendano altri prodotti agli acquirenti dell'Unione che acquistano prodotti piatti di acciaio laminati a caldo o alle loro entità collegate. Le politiche dei prezzi interne del produttore esportatore e dell'acquirente a cui questo intende vendere non sono una garanzia sufficiente contro la possibilità di una compensazione incrociata. Inoltre il produttore esportatore non è riuscito a spiegare in che modo i controlli delle autorità fiscali dell'Unione e della Svizzera riuscirebbero a rilevare prezzi indicativi di una compensazione incrociata. Accettare di vendere un prodotto a un prezzo inferiore a quello che si dovrebbe altrimenti applicare non costituisce necessariamente un reato di natura fiscale ma rientra nelle normali negoziazioni sui prezzi.
- (42) Infine le vendite oltre il massimale annuo soggette al dazio antidumping applicabile non possono essere accettate in quanto potrebbero essere utilizzate a fini di compensazione. Questa è sostanzialmente una variazione delle clausole selettive di cui al considerando 31, posticipata nel tempo. Pertanto, abbassando il massimale notevolmente al di sotto dei quantitativi esportati annui storici, questa nuova offerta aumenta il rischio di compensazione incrociata.

- (43) Nonostante la preferenza per gli impegni espressa all'articolo 50 dell'accordo di associazione UE-Ucraina, l'offerta non può essere accettata perché risulta inadeguata. Se anche fosse stata adeguata, la sua accettazione sarebbe comunque stata impraticabile per i motivi di cui sopra. Nessuna delle preoccupazioni di cui sopra sarebbe stata sufficientemente affrontata mediante lo scambio di dati statistici e la creazione del gruppo di esperti, come proposto dal governo dell'Ucraina nel corso della consultazione.

## 2.2. Conclusione

- (44) Per i motivi di cui sopra la Commissione non può accettare nessuna di queste offerte di impegno.

## 2.3. Osservazioni delle parti e rigetto delle offerte di impegno

- (45) Le parti interessate sono state informate dei motivi sui quali si fonda la presente decisione e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e di essere sentite. Al governo dell'Ucraina è stata inoltre offerta la possibilità di partecipare a consultazioni in conformità dell'articolo 50 *bis* dell'accordo di associazione UE-Ucraina. Le consultazioni con le autorità ucraine si sono tenute il 26 gennaio 2018; il governo dell'Ucraina ha trasmesso osservazioni scritte il 31 gennaio 2018. Si sono inoltre svolte diverse audizioni con i produttori esportatori interessati e con Eurofer, che rappresenta l'industria dell'Unione. Tutte le osservazioni ricevute nel corso di questa procedura sono state esaminate sopra. Né le osservazioni trasmesse dalle parti interessate né le consultazioni con il governo dell'Ucraina hanno condotto a una conclusione diversa dal rigetto delle offerte di impegno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

Gli impegni offerti dai produttori esportatori in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina sono respinti.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---









ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**